

**CAPITOLATO SPECIALE – CONCESSIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
ASILO NIDO COMUNALE OFFANENGO**

I N D I C E

PARTE I

1. Definizioni, riferimenti normativi e disposizioni preliminari	3
2. Oggetto della Concessione	5
3. Modalità di Esercizio della Concessione	5
4. Organizzazione generale del Servizio	6
5. Strutture e Sede	7
6. Durata della Concessione	7
7. Valore della Concessione ed altre grandezze economiche	8
8. Corrispettivo per la Concessione. Canone di Concessione	8
9. Tariffe connesse ai Servizi	9
10. Direzione dell’Esecuzione	9
11. Nomina del Referente	9
12. Obblighi del Concessionario	10
13. Osservanza delle leggi sul lavoro e la previdenza sociale e dei contratti di lavoro di categoria	14
14. Responsabilità del Concessionario per il comportamento degli addetti ai Servizi. Sicurezza del lavoro.	14
15. Garanzia definitiva per l’esecuzione dei Servizi	17
16. Obblighi del Comune	18
17. Adempimenti funzionali alla stipulazione del Contratto	18
18. Forza maggiore	19
19. Modifiche al Contratto e cessione dei crediti derivanti dall’Appalto	20
20. Subappalto. Divieto di cessione del contratto.	20
21. Procedura di insolvenza del Concessionario o impedimento nella prosecuzione con l’esecutore designato.	20
22. Penali	20
23. Risoluzione del Contratto	21
24. Revoca e recesso da parte del Comune	22
25. Foro competente per le controversie afferenti la fase di esecuzione del Contratto	22
26. Interpretazione delle disposizioni del Capitolato e del Contratto	23
27. Comunicazioni e notificazioni	23
28. Privacy	23
29. Disposizioni finali	23

PARTE II

30. Specifiche tecniche dei Servizi	25
31. Modalità di Svolgimento del Servizio e Organizzazione	25

32. Modalità di Ammissione e Frequenza dei Bambini - Quote e Orari di Apertura	26
33. Programmazione Attività	27
34. Verifiche e Controllo	27
35. Figure Professionali Richieste	28
36. Manutenzione Immobile e Attrezzature	31
37. Servizi Integrativi	31
PARTE III - PULIZIA E IGIENE AMBIENTI - LAVANDERIA E STIRERIA	
38. Requisiti Generali	33
39. Lavanderia e stireria	35
PARTE IV - SERVIZIO DI REFEZIONE	
40. Tipologia del Servizio	36
41. Caratteristiche delle Derrate Alimentari	36
42. Menù	36

PARTE I

1. Definizioni, riferimenti normativi e disposizioni preliminari

1.1. Ai fini del presente capitolato speciale, ove non diversamente stabilito nel testo del presente documento, le seguenti parole, indicate con la lettera maiuscola, sia al singolare, che al plurale, avranno i seguenti significati:

- (i) **ANAC**: l'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- (ii) **Capitolato**: il presente capitolato speciale d'appalto, avente funzione anche di schema di contratto di concessione;
- (iii) **Codice o Codice dei contratti pubblici**: il D. Lgs. n. 36/2023, nella versione vigente al momento di pubblicazione del bando di gara per l'affidamento della Concessione;
- (iv) **Concedente o il Comune**: il Comune di Offanengo
- (v) **Concessionario**: l'aggiudicatario della procedura relativa all'affidamento della Concessione, come di seguito definita.
- (vi) **Concessione**: il rapporto tra il Comune di Offanengo e il Concessionario relativo ai servizi oggetto del presente capitolato-schema di contratto di concessione;
- (vii) **Contratto di Concessione**: il contratto di concessione tra il Comune e il Concessionario che regola, unitamente al Capitolato e al Disciplinare di gara, la Concessione;
- (viii) **Corrispettivo di Concessione**: il diritto del Concessionario di gestire i servizi oggetto della Concessione e sfruttarli economicamente;
- (ix) **Disciplinare di gara**: il documento che regola la fase di gestione della procedura di gara oggetto del Capitolato e avente effetto di legge fra le parti, nelle previsioni inerenti il rapporto di concessione;
- (x) **Equilibrio contrattuale**: l'equilibrio che le parti hanno inteso raggiungere, anche ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs 36/2023 in sede di conclusione del contratto e che determina il bilanciamento tra gli interessi delle parti sino all'ultimazione del servizio. Tale equilibrio comprende il rischio assunto dal Concessionario in relazione alla specifica opera da realizzare e che può essere alterato per eventi straordinari ed imprevedibili.
- (xi) **Evento straordinario**: evento che statisticamente è eccezionale, raro, poco frequente, con carattere di eccezionalità (es: Pandemia, Guerra) e che può incidere, ai sensi degli articoli 9, 60 e 120 del D.Lgs 36/2023, sull'equilibrio contrattuale.
- (xii) **Evento imprevedibile**: evento possibile, probabile, ma che i contraenti non hanno messo in conto, in base alle loro conoscenze ed esperienze; evento che tuttavia può incidere, ai sensi degli articoli 9, 60 e 120 del D.Lgs 36/2023, sull'equilibrio contrattuale.
- (xiii) **Fonti**: norme rilevanti, fra cui quelle richiamate nel par. 1.2;
- (xiv) **Parti**: il Comune e il Concessionario o, al singolare, il Comune o il Concessionario.
- (xv) **RUP**: Responsabile Unico del Progetto che svolge i compiti di cui all'art 15, comma 5, del codice D. Lgs. 36/2023, e dagli articoli 6 -7 e 8 del presente allegato I.2

1.2. Il Comune e il Concessionario danno atto che la Concessione sarà disciplinata dalla relativa Convenzione, dal Capitolato, dal Disciplinare di gara, dalle disposizioni contenute nel Codice dei contratti pubblici e relativi provvedimenti attuativi vigenti al momento della pubblicazione del bando gara, del codice civile (per quanto non previsto dal Codice dei Contratti Pubblici) vigente anch'esso al momento della pubblicazione del bando.

Inoltre, si riportano di seguito i riferimenti di atti normativi e amministrativi a carattere generale rilevanti per la Concessione (**Fonti**):

- (i) alla Legge 6 dicembre 1971, n. 1044, "Piano quinquennale per l'istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato";
 - (ii) alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
 - (iii) alla Legge 28 agosto 1997, n. 285, "Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza";
 - (iv) alla Legge 8 novembre 2000, n. 328, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
 - (v) alla L.R. 6 Dicembre 1999 n. 23 "Politiche regionali per la Famiglia";
 - (vi) alla L.R. 14 Dicembre 2004 n. 34 "Politiche regionali per i Minori";
 - (vii) alla D.G.R. 16 Febbraio 2005 n. 7/20943 "Definizione dei criteri per l'accreditamento dei servizi sociali per la prima infanzia, dei servizi sociali di accoglienza residenziale per minori e dei servizi sociali per persone disabili"
 - (viii) alla D.G.R. 11 Febbraio 2005 n. 7/20588 "Definizione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi di autorizzazione al funzionamento dei servizi sociali per la prima infanzia";
 - (ix) alla Circolare Regionale 24 Agosto 2005 n.35 "Primi indirizzi in materia di autorizzazione, accreditamento e contratto in ambito socioassistenziale";
 - (x) alla Circolare Regionale 18 Ottobre 2005 n. 45 "Definizione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi di autorizzazione al funzionamento dei servizi sociali per la prima infanzia: indicazioni, chiarimenti, ulteriori specificazioni";
 - (xi) alla Circolare Regionale 14 Giugno 2007 n. 18 "Indirizzi regionali in materia di formazione/aggiornamento degli operatori socioeducativi ai fini dell'accreditamento delle strutture sociali per minori e disabili ai sensi della D.G.R. n. 7/20943 del 16 Febbraio 2005";
 - (xii) alla L.R 12 Marzo 2008 n. 3 "Governare della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario";
 - (xiii) L.R. 6 Dicembre 2018 n. 18 "Iniziativa a favore dei minori che frequentano nidi e micronidi";
 - (xiv) D.G.R. X-5096 del 29 Aprile 2016 "Determinazioni conseguenti all'adozione della DGR X/5096/2016: approvazione della misura "nidi gratis" e dello schema di convenzione tra Regione Lombardia e ANCI Lombardia;
 - (xv) alla Raccomandazione della Commissione dell'Unione Europea del 20 febbraio 2013, "Investire nell'infanzia per spezzare il circolo vizioso dello svantaggio sociale" (2013/112/UE).
- 1.3. Alla Concessione si applicheranno anche eventuali disposizioni normative e regolamentari, di fonte nazionale e regionale, destinate a disciplinare l'attività oggetto del rapporto in relazione al contenimento della diffusione del virus Covid-19 e relative varianti, nonché di eventuali situazioni pandemiche che dovessero presentarsi nel corso del periodo concessorio. Gli operatori economici interessati alla formulazione di un'offerta sono sin da ora espressamente resi edotti di tale circostanza, anche rispetto alla fase esecutiva dell'appalto.
- 1.4. Il concessionario espressamente dichiara di aver tenuto presente che i dati indicati negli atti di gara sono meramente indicativi, e che il Comune non assume alcuna obbligazione di risultato, né fornisce garanzia alcuna, essendo il rischio operativo in capo al concessionario stesso.
- 1.5. La corretta e continua esecuzione del presente contratto risponde all'esigenza di tutelare interessi costituzionalmente garantiti, la cui protezione non può essere sospesa. Per conseguenza, fermo il diritto alla tutela giudiziaria, il concessionario rinuncia alla tutela sinallagmatica e alla sospensione della esecuzione del contratto anche a mente dell'art. 1460

cod. civ., anche in ipotesi di inadempimento della amministrazione. Il concessionario potrà far valere i propri diritti giudizialmente solo se in regola con la esecuzione del contratto.

2. Oggetto della Concessione

- 2.1. La Concessione ha ad oggetto servizio pubblico di Nido d'Infanzia entro i locali della struttura di proprietà comunale sita in via Verdi – Offanengo.
- 2.2. Il Nido d'Infanzia è autorizzato per accogliere fino ad un massimo di 45 + 9 (riservati ai figli dei dipendenti della Ditta Chromasvis come da convenzione) bambini di età compresa tra i 3 e i 36 mesi.
- 2.3. Al fine di permettere la migliore saturazione del nido, la capacità ricettiva del nido può essere incrementata del 20% massimo, così come specificato nelle circolari n.45 e n. 11 del 18.10.2005 della D.G. Famiglia e Solidarietà Sociale. Al riguardo qualora intervengano diverse disposizioni normative in merito alla capacità ricettiva degli asili nido, il concessionario avrà l'obbligo di adeguarvisi, senza per questo poter richiedere maggiori o diversi compensi unitari rispetto a quelli di aggiudicazione, né rivalere diritto ad eventuale risarcimento di danni.
- 2.4. La concessione comprende la gestione del servizio educativo, la cura e l'igiene personale del bambino, la fornitura di generi alimentari e la conseguente preparazione, distribuzione e assistenza ai pasti (compresi colazioni e merende), la manutenzione dell'immobile e delle aree di pertinenza, il servizio di igiene e pulizia dei locali e delle attrezzature.
- 2.5. Il quadro prestazionale minimo è la gestione delle attività qui di seguito illustrate, ed è oggetto di miglioramento ed integrazione in fase di offerta di gara da parte del concorrente concessionario:
 - ATTIVITÀ' EDUCATIVA e LUDICA
 - CURA e IGIENE DEL BAMBINO
 - SERVIZI AUSILIARI di PREPARAZIONE E SOMMINISTRAZIONE PASTI, LAVANDERIA e STIRERIA, CURA e IGIENE DEI LOCALI
 - FORNITURE di presidi igienico -sanitari, di materiale di consumo e cancelleria;
 - FORNITURA e SOSTITUZIONE degli arredi, giochi, attrezzature usurate e/o integrazione ed implementazione degli stessi;
 - MANUTENZIONE ORDINARIA della struttura, ovvero degli impianti, del bene immobile e dei beni mobili,
 - GESTIONE AMMINISTRATIVA in ordine alla promozione del servizio, alle iscrizioni, formulazione e gestione delle graduatorie, elaborazione e riscossione delle rette mensili da applicare agli utenti sulla base delle indicazioni date dal Comune, gestione e presa in carico di eventuali situazioni di morosità con connesso recupero coattivo delle somme;
 - ORGANIZZAZIONE e GESTIONE delle eventuali attività innovative e sperimentali realizzabili in modo autonomo dal concessionario.
- 2.6. La Concessione è oggetto di un lotto unico in ragione dell'esigenza di garantire una gestione unitaria dei servizi prestati. In particolare, si rinvia al disciplinare, ove sintetizzate le motivazioni. Il servizio è per sua natura unitario, essendo antieconomico, non pratico e comunque anche solo difficilmente concepibile l'utilizzo frazionato della medesima struttura, siccome estremamente difficoltoso organizzare il servizio fra più operatori.

3. Modalità di Esercizio della Concessione

- 3.1. Il concessionario gestirà il Nido d'Infanzia ed i relativi servizi come elencati e descritti nel presente capitolato, come eventualmente migliorati con gli impegni offerti in fase di gara, assumendo in proprio "il rischio d'impresa".
- 3.2. Il rischio di impresa e il rischio operativo sono a totale carico del Concessionario.
- 3.3. A garanzia dei reciproci obblighi, il Contratto dovrà comprendere un apposito PEF, presentato dal Concessionario, predisposto da quest'ultimo per dimostrare e assicurare l'equilibrio

economico-finanziario dell'Offerta e contenente un quadro analitico di descrizione delle componenti economiche inerenti la gestione del Servizio.

- 3.4. L'utenza del Nido d'infanzia avrà rapporti giuridici ed economici esclusivi con il concessionario. Sarà compito quindi del concessionario provvedere all'attività di promozione esterna del servizio, alla raccolta delle iscrizioni, alla riscossione delle rette in capo all'utenza, ai colloqui ed incontri con i genitori ed a quant'altro necessario per l'ottimale funzionamento del servizio.
- 3.5. Il rapporto giuridico tra il concessionario del servizio e l'utente è quindi diretto, senza che il Comune ne abbia parte.
- 3.6. Il concessionario assume tutti i rischi comunque connessi all'attività oggetto della presente concessione e si obbliga a porre in essere tutte le cautele opportune e necessarie per prevenire ogni rischio di terzi in genere, degli operatori e dei bambini ospiti della struttura.

4. Organizzazione generale del Servizio

- 4.1. Il servizio oggetto della concessione dovrà essere prestato nel pieno rispetto di tutte le normative vigenti e future.
- 4.2. Inoltre il concessionario dovrà rispettare per tutta la durata di vigenza della concessione tutte le disposizioni del Comune, vigenti e future, contenute in atti amministrativi dei vari organi comunali, riconoscendo espressamente in capo a quest'ultimo una significativa ed essenziale funzione di programmazione e di indirizzo.
- 4.3. L'organizzazione del servizio deve essere improntata ai criteri di efficacia ed efficienza e dovrà avvenire secondo le modalità previste dal presente capitolato, e descritte nel progetto gestionale e organizzativo presentato in sede di gara, che dovrà individuare le finalità e la programmazione delle attività educative, nonché le modalità organizzative e di funzionamento del servizio.
- 4.4. Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa regionale il concessionario dovrà redigere e consegnare entro tre mesi dall'inizio della concessione e tenere aggiornati durante tutta la vigenza della concessione, i seguenti documenti:
 - Carta dei Servizi in cui siano illustrati i servizi offerti, gli orari di apertura, le modalità di accesso, le prestazioni erogate, l'ammontare della retta.
 - Piano di gestione dell'emergenza: documento che attesti le modalità attuate dalla struttura per le manovre rapide in caso di evacuazione dei locali;
 - Piano delle manutenzioni ordinarie dell'immobile con relativo registro con descrizione degli interventi e data dell'esecuzione.
 - Piano di gestione dei servizi generali: piano gestionale e delle risorse (interne o in outsourcing) destinate all'assolvimento delle funzioni di pulizia degli ambienti e preparazione/distribuzione dei pasti, secondo gli standard gestionali previsti.
- 4.5. Per tutta la durata della concessione il concessionario fissa un recapito (telefonico e di posta elettronica, ed eventualmente anche fax), in funzione permanente durante il periodo e l'orario di apertura del servizio. Presso tale recapito, almeno durante gli orari di apertura del servizio, presta attività personale in grado di assicurare le tempestive sostituzioni degli addetti e l'attivazione degli interventi di emergenza che dovessero rendersi necessari. A tale recapito sono altresì indirizzate le comunicazioni e le richieste di informazioni o interventi che il Comune intenda far pervenire al concessionario.
- 4.6. Il concessionario provvede ad individuare:
 - un Responsabile per l'aspetto gestionale e amministrativo del servizio che risponda dei rapporti contrattuali fra concessionario e Comune;

- un Pedagogista Coordinatore pedagogico, responsabile della gestione pedagogica dei servizi dotato di idoneo titolo di studio ed adeguata esperienza, come previsto dalla normativa regionale vigente;
- un Coordinatore Responsabile dei servizi presso la struttura, anche scelto fra gli operatori, che risulti referente di utenti, operatori e Comune per i problemi di ordinaria gestione che possano giornalmente insorgere. Tale figura è pure incaricata della tenuta della documentazione che norme e contratto prevedano dover essere reperibile nella struttura.
- un Responsabile tecnico addetto alla manutenzione.

5. Strutture e Sede

- 5.1. L'Amministrazione Comunale ai fini della realizzazione del servizio mette a disposizione del concessionario i locali siti in via Verdi, Comune di Offanengo e annessi spazi esterni.
- 5.2. L'immobile, di proprietà dell'Ente appaltante, è consegnato al concessionario per tutta la durata della concessione, nello stato in cui si trova, esclusivamente per la gestione delle attività previste dalla concessione. Tuttavia il Concessionario vi potrà svolgere anche quelle attività innovative e sperimentali, evidenziate nella proposta di concessione e realizzabili in modo autonomo dal concessionario, per il rafforzamento del budget complessivo e la possibilità di formulare una migliore proposta economica in sede di gara, purché tali attività siano compatibili con il servizio di asilo nido e con la vocazione tipica della struttura affidata in gestione e non interferiscano in alcun modo con i livelli minimi di prestazione e qualità fissati dal Comune per il servizio principale, previa comunque espressa autorizzazione del Comune.
- 5.3. Il concedente metterà a disposizione del concessionario, oltre ai locali, gli impianti e le attrezzature nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano attualmente.
- 5.4. Prima dell'inizio della gestione in concessione sarà redatto inventario, descrittivo dello stato di conservazione dell'immobile, in contraddittorio tra le parti. Alla scadenza il concessionario è tenuto a riconsegnare l'immobile, in buono stato di conservazione e funzionamento, salvi i deterioramenti prodotti dal normale uso. La Società si obbliga a non apportare modifiche, innovazioni e trasformazioni all'immobile e alle relative pertinenze, se non previa comunicazione al Comune e conseguente autorizzazione scritta da parte di quest'ultimo.
- 5.5. La Società si obbliga, a seguito di semplice richiesta da parte del Comune, a lasciar verificare lo stato di conservazione e di manutenzione di quanto consegnato,.
- 5.6. Alla scadenza del contratto, la Società, con apposito verbale, riconsegnerà l'unità immobiliare, le relative pertinenze, nonché gli arredi, i giochi e le attrezzature, nel medesimo stato in cui le ha ricevuti, salvo diversi e specifici accordi tra le parti e salvo il normale deterioramento d'uso. In caso di inadempienza è facoltà del Comune chiedere il risarcimento del danno. La riconsegna dovrà avvenire in maniera ufficiale e con documento controfirmato da entrambe le parti il mancato rispetto di tali condizioni è causa di risoluzione del contratto.

6. Durata della Concessione

- 6.1. La Concessione ha durata di anni 3 (tre), decorrenti dalla stipula del Contratto. La durata della Concessione è stata stabilita in maniera coerente all'art. 178 del Codice dei contratti pubblici.
- 6.2. Indicativamente, ed al solo fine di predeterminare per gli offerenti, in fase di gara, gli oneri della Concessione, l'inizio delle attività oggetto della Concessione è stimato a Settembre 2024 ed è riferita agli anni educativi 2024/2025 - 2025/2026 - 2026/2027 + 3 anni proroga.
- 6.3. L'amministrazione si riserva, ai sensi dell'art. 120, comma 10, del D.Lgs 36/2023, la facoltà di prorogare il contratto, alle medesime condizioni, per la durata di anni 3 (tre).
- 6.4. La proroga del contratto della durata ed importo indicati al precedente comma, costituisce

facoltà della stazione appaltante sulla base di decisioni di natura discrezionale nell'interesse pubblico ed in considerazione della buona riuscita del servizio. L'eventuale decisione di non procedere nella proroga non determina in capo al Concessionario il diritto ad ottenere nessun indennizzo, risarcimento, onere (diretto ed indiretto) a qualunque titolo. Le medesime statuizioni valgono per l'istituto della proroga tecnica.

- 6.5. Alla scadenza del periodo di durata, il Contratto potrà essere prorogato, agli stessi patti, prezzi e condizioni esistenti a tale data, per il tempo necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente, che si stima in sei mesi. Detta proroga opererà senza che il Concessionario possa pretendere indennizzi o riconoscimenti di qualsiasi genere o natura, nonché la revisione del PEF.

7. Valore della Concessione ed altre grandezze economiche

- 7.1. Ai sensi dell'art. 179 del Codice dei contratti pubblici, il valore complessivo della concessione è costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, stimato dall'ente concedente, quale corrispettivo dei servizi oggetto della concessione.
- 7.2. Salve le eccezioni previste dal presente Capitolato, si intendono comprese nel valore contrattuale, convenuto in sede di aggiudicazione, anche tutte le prestazioni accessorie occorrenti per la realizzazione del servizio oggetto del presente Capitolato a perfetta regola d'arte e nel rispetto delle specifiche prestazioni contrattuali.
- 7.3. Il concessionario si impegna e obbliga ad applicare e/o far applicare il CCNL T231 Aninsei o il diverso CCNL del quale abbia dichiarato e dimostrato, in sede di offerta, la equivalenza, siccome prescritto nel disciplinare.

8. Corrispettivo per la Concessione. Canone di Concessione

- 8.1. Il Corrispettivo per la Concessione consiste unicamente nel diritto del Concessionario di poter sfruttare economicamente il servizio oggetto della Concessione, mediante riscossione diretta delle rette di frequenza mensili da parte dell'utenza, salvo il canone da versare al Comune .
- 8.2. Spetta al concessionario il corrispettivo mensile, per utente, che sarà pagato direttamente dagli utenti al concessionario oltre il corrispettivo per tutte le attività complementari.
- 8.3. Le rette mensili a carico delle famiglie saranno definite annualmente con apposito atto amministrativo del Comune in sede di predisposizione del bilancio di previsione, e saranno comunicate tempestivamente alla ditta concessionaria. L'accettazione del meccanismo tariffario indicato dal Comune è obbligatorio in capo al concessionario.
- 8.4. Il Comune non assume alcuna garanzia per le somme dovute dagli utenti al concessionario.
- 8.5. In capo al Concessionario sussiste l'obbligo di procedere al versamento, in favore del Comune, del Canone di Concessione. Il Canone di Concessione che il Concessionario sarà effettivamente tenuto a versare in favore del Comune sarà determinato dall'applicazione della percentuale di rialzo offerta in sede di gara dal Concessionario .

Il valore offerto dal Concessionario in sede di gara per il Canone annuale da riconoscere al Comune resterà invariato per tutta la durata della concessione.

Il Canone di Concessione sarà versato entro 30 (trenta) giorni, dalla data di emissione della fattura elettronica da parte del Comune, mediante bonifico bancario da effettuarsi utilizzando le coordinate bancarie indicate dal Concedente in Fattura Elettronica. La fattura verrà emessa nel mese di Dicembre di ciascun anno della Concessione, a partire dal 01/09/2024. In caso di ritardo nel versamento del Canone di Concessione si applica quanto previsto dal D. Lgs. n. 231/2002 e successive modifiche.

- 8.6. Il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche. Il Concessionario si impegna a dare

immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura- ufficio territoriale del Governo della provincia di Cremona della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il Concessionario è tenuto a comunicare al Comune, in sede di stipula del contratto, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati e, entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione, eventuali conti correnti dedicati diversi da quelli oggetto di indicazione in sede di contratto. Negli stessi termini, il Concessionario dovrà indicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detti conti correnti.

- 8.7. Gli stessi obblighi di cui al punto 8.6 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari sussistono nei confronti dei subappaltatori e di tutti gli altri operatori economici a qualsiasi titolo interessati alla Concessione.
- 8.8. Il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente punto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari costituisce causa di risoluzione espressa del contratto.
- 8.9. Trattandosi di contratto di concessione, è esclusa l'anticipazione contrattuale di cui all'art. 125 Codice Appalti, in quanto la presente convenzione/contratto ricade nelle previsioni di cui al Libro IV del C.A.

9. Tariffe connesse ai Servizi

- 9.1. Per lo svolgimento dei Servizi, il Concessionario praticherà le tariffe che il Comune stabilisce, nonché determinate secondo le fasce orarie previste - *vedasi Allegato "Tariffe asilo Nido"*.
- 9.2. Le tariffe massima applicata in caso di valore Isee oltre 20.000,00 € saranno applicate anche in caso di mancata presentazione di certificazione.
- 9.3. Spetta al concessionario il corrispettivo mensile (retta) per utente inserito al nido, distintamente per frequenza a tempo pieno o part time. Al corrispettivo vanno aggiunti i corrispettivi riferiti al pasto, al servizio di pre e post orario.
- 9.4. Eventuali servizi integrativi del servizio nido (a titolo esemplificativo: apertura in orari e giorni non previsti dal presente capitolato – sabato e domenica – agosto), verranno tariffati direttamente dal concessionario che introiterà le rette interamente dagli utenti. Le spese per la realizzazione di altri servizi integrativi e innovativi per la prima infanzia, in aggiunta al servizio di asilo nido, sono completamente a carico del concessionario, che determinerà autonomamente le rette a carico degli utenti, i quali verseranno il dovuto direttamente al concessionario.
- 9.5. L'attività di promozione del servizio presso i potenziali utenti è di competenza del concessionario, per cui nulla è dovuto allo stesso dal Comune nel caso in cui il numero degli iscritti/frequentanti al Nido d'Infanzia sia inferiore al numero di bambini considerato quale riferimento per il calcolo del valore del contratto.
- 9.6. Solo qualora il numero di bambini frequentanti dovesse essere inferiore del 30% rispetto al numero di frequentanti preso a riferimento per il calcolo del valore del presente contratto (n. complessivo di 45 bambini, risultante dalla media degli ultimi due anni educativi), quindi pari o inferiore a n. 14 bambini, le parti potranno concordare una integrazione al corrispettivo spettante al Concessionario. Nel caso il concessionario non ritenga conveniente la maggiorazione offerta dal Comune, potrà recedere dal contratto con effetto dalla fine dell'anno scolastico in corso.
- 9.7. All'interno del riconoscimento a favore del concessionario del diritto di gestire funzionalmente ed economicamente il servizio , è compreso il diritto del concessionario di ottenere i contributi ex circolare reg. n.4/2006, nonché eventuali altri finanziamenti specifici previsti dalla vigente normativa.
- 9.8. Il concessionario ha l'obbligo di impiegare detti contributi per il mantenimento del servizio e/o per attività di eccellenza, concordate con il Concedente.
- 9.9. Il concessionario nulla potrà pretendere dal Comune qualora tali contributi subiscano una

riduzione, o un ritardo, oppure addirittura non siano concessi, per qualsiasi motivo.

- 9.10. Le rette, considerato che trattasi di una attività ad alta intensità di manodopera, potranno subire variazioni di adeguamento ai prezzi, solo ed esclusivamente se si verificano le condizioni previste all'art. 60 comma 2 Codice Contratti, su richiesta del Concessionario, e nella misura prevista dal medesimo comma, in base alla variazione Prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (Foi).

10. Direzione dell'Esecuzione

- 10.1. Il Comune individuerà un Direttore dell'Esecuzione, il quale avrà il compito di svolgere le funzioni previste dall'art. 114 del D. Lgs. n. 36/2023 e dal D.M. n. 49/2018, in quanto applicabili, e di verificare il corretto andamento della Concessione.
- 10.2. Il Direttore dell'Esecuzione sarà un soggetto diverso dal RUP in quanto, nel caso di specie, ricorre l'ipotesi di cui all'art. 10.2, lett. a), delle Linee Guida ANAC ("*prestazioni di importo superiore a 500.000 euro*").

11. Nomina del Referente

- 11.1. Il concessionario deve individuare un responsabile per l'aspetto gestionale e amministrativo del servizio, in possesso di diploma di maturità. Tale incaricato tiene i rapporti con il referente comunale del servizio per quanto attiene gli aspetti contrattuali e prettamente amministrativi. Tra le sue responsabilità rientrano, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
- il coordinamento del personale amministrativo del concessionario per le funzioni attinenti la concessione;
 - la predisposizione degli strumenti di comunicazione e pubblicizzazione del servizio;
 - la raccolta delle iscrizioni, per il tramite del comune;
 - la predisposizione della lista di attesa ed eventualmente delle graduatorie quando ne ricorreranno i presupposti;
 - la definizione delle rette di frequenza, in accordo con il Comune;
 - la tenuta dei registri delle presenze;
 - l'emissione delle fatture relative alle rette a carico dei genitori;
 - la verifica dei pagamenti.

12. Obblighi del Concessionario

- 12.1. Il Concessionario organizza i mezzi ed il personale necessari allo svolgimento della Concessione. Pertanto, il Concessionario si obbliga ad adempiere a tutte le previsioni cogenti che le norme presenti e future pongono in capo a coloro che intrattengono rapporti contrattuali con la P.A. (ivi comprese le norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, di privacy, in materia di trattamento contrattuale dei lavoratori, in materia igienico-sanitaria).
- 12.2. Il concessionario effettuerà la gestione del servizio a proprio nome, rischio e pericolo, a mezzo di personale ed organizzazione propri. L'Amministrazione Comunale è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale della ditta concessionaria, per qualsiasi causa nell'esecuzione del servizio, intendendosi al riguardo che ogni eventuale onere è già compreso nel corrispettivo del contratto.
- 12.3. Qualora, nel corso dei servizi affidati, si verificano irregolarità, problemi o altri inconvenienti di qualsiasi natura, il concessionario deve darne tempestiva comunicazione al Comune e comunque prestarsi a tutti gli accertamenti del caso.
- 12.4. In tale contesto, il Concessionario:
- (i) fornirà personale adeguato in base agli standard fissati dal Piano Socio Assistenziale vigente della Regione Lombardia e successive modifiche ed integrazioni, in possesso delle necessarie qualifiche professionali;

- (ii) sottoporrà al Comune il piano di formazione del personale prima dell'inizio di ogni anno scolastico;
- (iii) nominerà un operatore con la qualifica di Coordinatore Responsabile dell' Asilo Nido in possesso di titolo adeguato che provveda al coordinamento del servizio di gestione del nido e che potrà avere anche funzioni operative;
- (iv) assume tutte le funzioni di organizzazione della Concessione, con piena autonomia giuridica, tecnica e gestionale, ivi compresi i materiali di consumo;
- (v) dovrà avviare entro cinque giorni dalla aggiudicazione le procedure per la voltura dell'accreditamento a suo favore e dovrà quindi possedere **entro tale termine** i requisiti di accreditabilità e/o il possesso di accreditamento per Unità di offerta ;
- (vi) provvederà a redigere, all'atto dell'affidamento, in contraddittorio con gli incaricati del Comune, un verbale di ispezione, presa visione, idoneità e presa d'atto dello stato, di fatto e di diritto, del complesso immobiliare e degli arredi di cui all'inventario depositato agli atti del Comune;
- (vii) dovrà comunicare tempestivamente al Comune qualunque variazione in merito a quanto contenuto nel succitato verbale ed in particolare qualunque variazione rispetto ai beni inventariati;
- (viii) dovrà acquisire ogni atto, documento e informazione necessaria all'espletamento del servizio dall'attuale gestore tramite verbale di consegna da redigersi con eventuale ausilio di incaricato del Comune;
- (ix) dovrà comunicare, entro dieci giorni dall'atto di affidamento, il nominativo del proprio responsabile per la sicurezza, così come previsto dalla legge 81/2008, e s.m.i.;
- (x) ai sensi dell'art. 57 del Codice dei contratti pubblici, in quanto applicabile, dovrà assorbire ed utilizzare prioritariamente nell'espletamento del servizio, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti nel corso della precedente gestione, a condizione che il numero dei lavoratori e la loro qualifica siano armonizzabili con la propria organizzazione d'impresa e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste, secondo il piano presentato in sede di offerta, il quale costituisce parte integrante e sostanziale della convenzione;
- (xi) dovrà adempiere altresì agli altri impegni assunti con i piani di cui alla clausola sociale, eventualmente presentati anche ai fini premiali;
- (xii) si obbliga a sollevare il Comune da qualunque pretesa, azione o molestia che possa derivare da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell'assolvimento dei medesimi;
- (xiii) dovrà provvedere alla completa manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle aree verdi di pertinenza degli immobili in cui si svolgono i Servizi;
- (xiv) dovrà provvedere alla completa manutenzione ordinaria degli immobili e degli impianti in cui si svolgono i Servizi (intesa come quella attività che riguarda le opere di riparazione delle finiture degli edifici, di manutenzione in efficienza degli impianti tecnologici, di contenimento del degrado normale d'uso, nonché di realizzazione ed intervento in caso di eventi accidentali che comportino la necessità di primi interventi, che, comunque, non vadano a modificare la struttura essenziale dell'immobile, degli impianti e la loro destinazione d'uso);
- (xv) si obbliga a consentire che, nell'anno antecedente alla scadenza naturale del contratto, o immediatamente, a seguito di risoluzione, disdetta o recesso - personale autorizzato dal Comune faccia visionare la struttura ad altre imprese, al fine della partecipazione ad una gara di evidenza pubblica;
- (xvi) si obbliga ad acquisire ogni eventuale attrezzatura necessaria per l'espletamento del

- servizio;
- (xvii) si obbliga a subentrare all'attuale gestore delle strutture oggetto del presente capitolato immediatamente a seguito del provvedimento di aggiudicazione e di apposito verbale di consegna del servizio ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a), del D.L. n. 76/2020;
 - (xviii) si obbliga a rendere le prestazioni oggetto del presente contratto anche nelle more della stipula del contratto stesso, a fronte della consegna del servizio di cui al punto che precede.
 - (xix) si impegna ad assicurare la stabilità degli operatori di propria pertinenza, riconoscendo che la continuità d'azione dei medesimi costituisce presupposto indispensabile per un servizio qualitativamente adeguato;
 - (xx) garantisce la non interruzione del servizio, considerato che la Concessione ha rilevanza, ad ogni effetto, di pubblica utilità;
 - (xxi) garantisce altresì che il servizio si svolga regolarmente in caso di sciopero del personale dipendente del Concessionario e in ogni e qualsiasi altro caso in cui, avuto riguardo a circostanze di tempo e di luogo, l'accadimento fortuito si poteva ragionevolmente ritenere probabile;
 - (xxii) si impegna a non sospendere o eseguire parzialmente la Concessione, anche in caso di controversia con il Comune. In caso di risoluzione del contratto, il Concessionario si impegna, ove fosse necessario, a garantire continuità nei servizi sino al subentro del nuovo affidatario.
 - (xxiii) è tenuto a conformarsi alle norme per il funzionamento dei servizi pubblici essenziali di cui alla legge n. 146/1990 e s.m.i., garantendo i servizi nelle forme dalla stessa previste;
 - (xxiv) in caso di proclamazione di sciopero del proprio personale, dovrà informare il Comune con almeno 10 giorni di anticipo sulla data prevista; il Concessionario dovrà comunque garantire i servizi minimi essenziali per legge, previo accordo con le Organizzazioni Sindacali;
 - (xxv) riconsegnerà l'immobile dedicato ai Servizi e le sue dotazioni nello stato risultante dal verbale congiunto di cui sopra con il solo logorio dovuto al normale uso. Il Concessionario potrà apportare a proprio carico senza oneri per il Comune quelle migliorie che riterrà utili allo svolgimento della propria attività previo accordo con il Comune e secondo le modalità previste ai sensi di legge e regolamenti comunali;
 - (xxvi) consentire al Comune, cooperando con esso, la esecuzione a cura e spese dell'Ente, eventuali migliorie. Il Comune potrà autorizzare il contraente ad eseguirne a proprio carico;
 - (xxvii) Eventuali perdite o rotture, danneggiamenti o manomissioni saranno addebitati al Concessionario al costo di ripristino;
 - (xxviii) Non potrà utilizzare i beni assegnati per la gestione del servizio al fine di svolgere attività economiche che non siano espressamente oggetto della procedura d'affidamento.
 - (xxix) Il rispetto del calendario delle attività programmate e dell'orario di funzionamento del servizio;
 - (xxx) l'attività di promozione del servizio (stampa manifesti, materiale informativo...); campagne informative su aperture iscrizioni, sul sistema tariffario in uso ed eventuali modifiche del sistema tariffario;
 - (xxxi) la raccolta delle domande d'iscrizione all'asilo nido con relativa documentazione;
 - (xxxii) la gestione dei rapporti con le famiglie, con gli uffici del Comune, con l'ATS competente e con il Comitato dei parenti.
 - (xxxiii) Il calcolo, la fatturazione e riscossione delle rette dovute su base mensile in considerazione delle contribuzioni in base alle indicazioni fornite dal Comune;

- (xxxiv) La gestione dei solleciti di pagamento, dell'insoluto e dell'eventuale dimissione dal servizio in caso di morosità previa comunicazione al Comune di residenza;
- (xxxv) Il collegamento con le locali scuole dell'infanzia anche e soprattutto ai fini di un ottimale inserimento/passaggio dal nido alla scuola dell'infanzia;
- (xxxvi) a garantire un sistema informativo idoneo per i flussi di comunicazione fra concessionario, genitori degli utenti e servizi comunali;
- (xxxvii) la programmazione e svolgimento delle attività educative;
- (xxxviii) la realizzazione del progetto pedagogico e gestionale presentato in sede di gara al fine del raggiungimento degli obiettivi in esso indicati;
- (xxxix) a garantire la presenza di personale educativo ed ausiliario necessario al rispetto degli standard previsti dalla normativa regionale vigente, garantendo le sostituzioni in caso di assenza;
- (xl) ad attenersi ai criteri per l'accreditamento dei servizi sociali per la prima infanzia previsti dalla delibera di G.R. 16 Febbraio 2005-7/20943, pubblicata nel B.U. Regione Lombardia del 07 Marzo 2005;
- (xli) la custodia della struttura durante il servizio e la sorveglianza della regolare entrata ed uscita del pubblico utente;
- (xlii) a sostenere il costo per la fornitura pasti; cancelleria e materiali da ufficio;
- (xliii) materiali igienici e di pulizia locali; stoviglie e casalinghi per il servizio mensa da sostituire e integrare all'occorrenza; biancheria (tovagliato, materassi e biancheria da letto, etc.) da sostituire e integrare all'occorrenza; vestiario per il personale, e tutto ciò qui non dettagliato, ma ritenuto necessario al regolare svolgimento del servizio;
- (xliv) l'igiene e la pulizia dei locali e l'acquisto del materiale necessario che dovrà essere a norma di legge;
- (xlv) gli eventuali costi di lavanderia e stireria per la biancheria;
- (xlvi) ad assumere ogni responsabilità ed onere nei confronti del concedente e dei terzi nei casi di mancato o intempestivo intervento necessario per la salvaguardia delle persone e delle cose;
- (xlvii) a garantire la riservatezza delle informazioni relative ai bambini utenti e ai loro familiari;
- (xlviii) ad attenersi per la preparazione/somministrazione dei pasti alle procedure e alle disposizioni del manuale HACCP;
- (xlix) a provvedere alla disinfestazione e derattizzazione dei locali anche nell'ambito delle procedure HACCP;
- (l) a rispettare, nella preparazione dei pasti, le tabelle dietetiche, merceologiche, grammature e menù approvati dalla ATS, e formulati comunque sulla base delle direttive e della vigente normativa in materia, e garantire le diete particolari (di carattere etico/religioso/sanitario);
- (li) a curare la manutenzione ordinaria e la piccola manutenzione (secondo la definizione datane dall'art. dall'art. 1609 c.c.), dei beni mobili, del fabbricato e degli impianti, la pulizia e il riordino di tutti i locali;
- (lii) provvedere alla manutenzione ordinaria di tutte le attrezzature in uso e la realizzazione di interventi manutentivi ordinari relativi ai locali occupati (in via esemplificativa interventi di tinteggiatura delle pareti, manutenzione serramenti ed infissi, sostituzione vetri, serrature, maniglie, rubinetterie, lampade, zanzariere ...);
- (liii) a fornire le attrezzature e gli arredi che dovessero risultare necessari, oltre quelli già forniti dal Comune di Offanengo, che al termine della concessione del servizio resterebbero di proprietà del Concessionario;
- (liv) a provvedere alla verifica periodica dell'impianto di messa a terra;

- (lv) a corrispondere al Comune di Offanengo il canone annuo;
 - (lvi) a richiedere ed ottenere le autorizzazioni di funzionamento e l'accreditamento previste dalla normativa vigente;
 - (lvii) a realizzare le proposte di aggiornamento e comunque tutte le attività proposte e per le quali si è assunto l'onere in sede di offerta;
 - (lviii) alla messa in opera di tutto quanto previsto dalla legge 104/1992 in caso di inserimento di disabili.
 - (lix) a realizzare attività e servizi sperimentali e innovativi nell'ottica di ottimizzare l'utilizzo della struttura, purché compatibili con la struttura e non interferenti con il servizio di asilo nido;
 - (lx) a sostenere ogni altro onere che non sia espressamente posto a carico del Comune dal presente capitolato e che derivi dall'offerta presentata in sede di gara.
- 12.5. Entro il mese di febbraio di ogni anno il concessionario presenta al concedente il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario precedente coincidente con l'anno solare, corredato da adeguata documentazione.
- 12.6. Il rendiconto deve essere accompagnato da una relazione illustrativa dell'andamento gestionale, dei risultati ottenuti nelle varie attività e contenere suggerimenti ritenuti utili al perseguimento delle finalità del concessionario. Del rendiconto risponde ad ogni effetto di legge il legale rappresentante del concessionario.
- 12.7. Il concedente può chiedere spiegazioni, documentazioni, eseguire ispezioni e controlli contabili.
- 12.8. Sono inoltre a carico del concessionario:
- la tenuta di una documentazione aggiornata relativa agli utenti del servizio. Tale documentazione deve quantomeno comprendere quella prevista dalla normativa regionale in materia;
 - l'elaborazione e la trasmissione di tutte le informazioni e dati statistici che possono essere utilizzati per adempiere a debiti informativi o utili alla programmazione del Comune;
 - la fornitura delle attrezzature informatiche e telefoniche necessarie all'espletamento del servizio.
- 13. Osservanza delle leggi sul lavoro e la previdenza sociale e dei contratti di lavoro di categoria**
- 13.1. Il Concessionario si impegna ad operare esclusivamente con i propri dipendenti e/o soci lavoratori o con proprio personale secondo le tipologie contrattuali di lavoro subordinato o di collaborazione nelle forme ammesse dalle norme vigenti, con organizzazione lavorativa propria ed a proprio rischio, restando espressamente escluso ogni vincolo di subordinazione gerarchica nei confronti del Comune. In nessun caso e per nessuna circostanza, gli operatori del Concessionario impiegati nella Concessione potranno rivendicare rapporti di dipendenza con il Comune.
- 13.2. Sono a carico del Concessionario i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti al personale adibito al servizio che forma oggetto del presente atto. Il Comune resta esonerato e, comunque, verrà tenuto manlevato ed indenne dal Concessionario in ordine a qualsiasi obbligo al riguardo e da ogni responsabilità per eventuali inadempienze ed infortuni.
- 13.3. Il Comune ha facoltà di effettuare gli opportuni accertamenti in merito e procedere alla risoluzione del Contratto qualora riscontrasse irregolarità imputabili al Concessionario.
- 13.4. Nella gestione della Concessione, il Concessionario si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme del CCNL indicato negli atti di gara (o quello diverso del quale abbia allegato e dimostrato la equivalenza in sede di offerta) e degli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle

organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative applicabili, nonché a rispettarne le norme e le procedure previste dalla legge alla data dell'offerta e per tutta la durata della Concessione. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi fino alla loro sostituzione.

- 13.5. Il Concessionario è inoltre tenuto all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e/ o soci lavoratori.
- 13.6. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati, accertati dal Comune o ad esso segnalati dall'Ispettorato del Lavoro, INPS, INAIL ecc., il Comune comunicherà al Concessionario, se del caso anche all'Ispettorato o agli Istituti suddetti, le inadempienze accertate.
- 13.7. Il Concessionario si impegna ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in particolare del D.Lgs. 81/2008.
- 13.8. Il Concessionario esonera e tiene manlevata ed indenne il Comune, nella maniera più ampia, da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare dalle omesse assicurazioni obbligatorie del personale addetto alle prestazioni di cui sopra e, comunque, da qualsiasi violazione o errata attuazione della normativa applicabile, anche in riferimento alle disposizioni riguardanti l'emergenza da Covid-19 e/o da eventuali situazioni pandemiche che si dovessero verificare nel corso della durata del rapporto concessorio in oggetto.
- 13.9. Il Concessionario si impegna a far eseguire i necessari e opportuni corsi o incontri di formazione, specie con riferimento a quelli dichiarati ai fini della valutazione dell'offerta.

14. Responsabilità del Concessionario per il comportamento degli addetti ai Servizi. Sicurezza del lavoro.

- 14.1. I dipendenti e i collaboratori del Concessionario devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti e devono tenere un comportamento improntato alla normale educazione e correttezza, in ogni caso, con la diligenza professionale specifica.
 - (i) Il Concessionario deve altresì curare che il proprio personale sia assicurato per eventuali infortuni e danni procurati a terzi.
 - (ii) si astenga durante l'orario di servizio dal ricevere visite o si intrattenga, anche telefonicamente, con familiari e conoscenti, salvi i casi d'urgenza.
- 14.2. Il Concessionario è responsabile del comportamento dei suoi collaboratori.
- 14.3. Prima dell'inizio di ogni anno educativo il concessionario deve inviare al Comune l'elenco nominativo del personale, indicando le specifiche mansioni, il titolo professionale e l'attribuzione dei turni di servizio onde assicurare il corretto espletamento del servizio.
- 14.4. Ogni variazione che dovesse intervenire nel corso dell'anno educativo deve essere comunicata tempestivamente (entro due giorni) all'Amministrazione Comunale.
- 14.5. Il concessionario dovrà assicurare la stabilità degli operatori impiegati, riconoscendo che la continuità di azione dei medesimi costituisce presupposto indispensabile per un corretto intervento educativo.
- 14.6. Deve in particolare essere garantita, salvi i casi di forza maggiore, la stabilità del coordinatore pedagogico e del personale educativo e l'immediata sostituzione di tutti gli operatori in caso di assenza degli stessi per malattia, maternità, ferie e simili, per garantire il mantenimento degli standard di personale previsti dalla vigente normativa della Regione Lombardia, nonché dal presente capitolato e dall'offerta presentata.
- 14.7. Non saranno tollerati turnover, per ragioni organizzative interne o per qualsiasi altra causa imputabile al concessionario, se non adeguatamente motivata. Il personale dimissionario, in malattia o aspettativa, del concessionario dovrà essere tempestivamente e regolarmente sostituito.

- 14.8. In caso di scioperi determinati da qualsiasi motivo, il concessionario si impegna a:
- informare il Comune con un preavviso di almeno 10 giorni, come previsto dalle vigenti leggi (art. 2, comma 5, legge n. 146 del 12.06.1990);
 - assicurare con i propri operatori le prestazioni previste dalla normativa e dai contratti di categoria (CCNL del comparto EE.LL.) vigenti per la copertura dei servizi minimi essenziali.
- 14.9. Per quanto riguarda la gestione dei servizi integrativi e delle sostituzioni il concessionario aggiudicatario individua le forme di assunzione/collaborazione più adeguate alla tipologia del servizio, nel rispetto della normativa vigente.
- 14.10. Tutto il personale inoltre è tenuto al rigoroso rispetto del segreto professionale e deve osservare diligentemente gli oneri e le norme previste in tutti gli atti relativi al servizio di cui trattasi.
- 14.11. Il personale addetto, durante l'espletamento dei Servizi, deve assumere un comportamento decoroso; dovrà essere dotato di cartellino identificativo con nome della ditta, nome e cognome dell'operatore, qualifica e foto.
- 14.12. il Concessionario deve provvedere alla redazione del proprio documento di valutazione dei rischi con espresso riferimento alla Concessione, ed alle modalità di espletamento dello stesso, avuto riguardo alle aree interessate.
- 14.13. Il Comune e il Concessionario elaboreranno congiuntamente il piano di coordinamento per la limitazione ed il controllo dei rischi da interferenza nello svolgimento delle attività lavorative. Tale documento di valutazione del rischio da interferenza (D.U.V.R.I.) verrà allegato al Contratto.
- 14.14. Il Comune e il Concessionario, nel comunicarsi reciprocamente i nominativi dei rispettivi referenti per la sicurezza sul lavoro relativamente alla sede oggetto di appalto, prevedono momenti informativi periodici sulla situazione.
- 14.15. il Concessionario si impegna a cooperare con il Comune, garantendo:
- (i) la nomina del proprio specifico referente per la sicurezza nella presente Concessione;
 - (ii) l'addestramento e la preparazione specifica del proprio personale ai rischi esistenti nell'ambiente di lavoro. All'uopo, fornirà a quest'ultimo le opportune certificazioni;
 - (iii) garantire, obbligatoriamente entro 2 (due) mesi dalla data di inizio della Concessione e successivamente a ogni nuovo inserimento di personale, lo svolgimento dei corsi di addestramento a tutto il personale impiegato al fine di renderlo edotto circa le circostanze, le modalità, gli standard di qualità previsti nel presente capitolato e le modalità con le quali si intende applicarli. Tali corsi devono essere finalizzati anche all'ottemperanza di quanto previsto dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i. L'addestramento dei lavoratori impiegati deve, tra l'altro, prevedere incontri specifici sulla sicurezza e igiene del lavoro, sui rischi presenti, sulle misure e procedure adottate per il loro contenuto;
 - (iv) la circolazione, fra i lavoratori impiegati alla Concessione, delle informazioni e degli aggiornamenti ricevuti sui rischi e sulle misure di sicurezza adottate;
 - (v) la partecipazione agli incontri congiunti concordati;
 - (vi) la partecipazione del proprio referente e/o del proprio personale a corsi per la gestione della sicurezza sul luogo di lavoro, per una divulgazione delle procedure a tutto il proprio personale operante nella struttura;
 - (vii) la tempestiva segnalazione di situazioni di rischio impreviste o di altri elementi utili alla valutazione del rischio emersi durante l'esecuzione dei Servizi.
- 14.16. Il Concessionario garantisce l'idoneità lavorativa del personale impiegato, avuto riguardo all'attività oggetto dello stesso, in relazione alle modalità di svolgimento e dei rischi specifici connessi, impegnandosi ad effettuare la sorveglianza sanitaria correlata.
- 14.17. Il Concessionario si impegna altresì a fornire al proprio personale, se previsti, tutti i dispositivi di protezione individuale, i dispositivi di protezione e gli indumenti da lavoro di sicurezza, nonché i

materiali ed i presidi di autoprotezione dai rischi professionali, che siano necessari allo svolgimento dei Servizi anche in funzione della tutela rispetto alla diffusione del virus Covid-19 (o derivanti da altre future situazioni pandemiche) secondo le disposizioni via via vigenti, nonché a garantire lo svolgimento delle prestazioni lavorative affidate nel rispetto delle procedure interne.

- 14.18. Il Concessionario si obbliga al rispetto degli obblighi di sicurezza specifici della propria attività.
- 14.19. Il Comune si riserva ogni verifica e controllo sull'adempimento da parte del Concessionario degli obblighi di sicurezza contrattualmente assunti.
- 14.20. Il Comune è esonerato, e quindi tenuto manlevato ed indenne dal Concessionario, per responsabilità civile in caso di sinistro occorso al personale del Concessionario per inosservanza da parte di quest'ultimo degli obblighi di sicurezza posti a suo carico. Il Concessionario esonera e terrà manlevato ed indenne, pertanto, fin da ora il Comune nella maniera più ampia da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare dalle omesse assicurazioni obbligatorie del personale addetto alle prestazioni di cui sopra e, comunque, da qualsiasi violazione o errata applicazione della normativa richiamata nel presente articolo.
- 14.21. Le disposizioni emanate dalle Autorità Sanitarie competenti in merito alla profilassi e alla diffusione delle malattie infettive, connesse a situazioni pandemiche che si verificassero nel corso del periodo concessorio, e tossinfezioni andranno immediatamente recepite dal Concessionario. L'inosservanza di dette disposizioni, oltre alle conseguenze penali e civili previste *ex lege*, dà diritto al Comune di applicare penali contemplate nel presente Capitolato, nonché di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ..responsabilità del Concessionario. Copertura assicurativa
- 14.22. Il concessionario risponderà direttamente ed interamente dei danni che, in proprio o tramite i propri dipendenti potrà arrecare al Comune e/o a terzi.
- 14.23. Il concessionario è tenuto a stipulare con una primaria compagnia assicurativa e prima dell'inizio del servizio, pena la decadenza dalla concessione e l'incameramento della cauzione, apposita polizza assicurativa a beneficio del Comune e dei terzi e per l'intera durata del contratto, a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al contratto.
- 14.24. Detta polizza, nella quale dovrà risultare che il Comune è considerato "terzo a tutti gli effetti" dovrà prevedere, tra l'altro, la copertura dei rischi per eventuali danni anche a cose di proprietà comunale ulteriori rispetto a quelli indicati al punto precedente, o a terzi cagionati nel corso dello svolgimento del servizio.
- 14.25. Il concessionario sarà tenuto a stipulare, prima dell'inizio del servizio, una polizza assicurativa globale contro gli infortuni sia per gli utenti iscritti ai servizi che per il personale operante, oppure un'apposita appendice di estensione di polizza già in essere riferita ai rischi infortuni correlati allo svolgimento dei servizi oggetto del presente capitolato.
- 14.26. Le condizioni della suddetta polizza dovranno essere:
- (i) Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): per danni, di qualsiasi natura, diretti e indiretti arrecati a persone e cose da atti eseguiti o ordinati da dipendenti e/o collaboratori del concessionario o comunque in dipendenza diretta o indiretta nell'esecuzione del servizio. Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale di garanzia non inferiore a:
 - (a) € 3.000.000,00 per sinistro
 - (b) € 3.000.000,00 per persona
 - (c) € 2.000.000,00 per danni a cose o animali
 - (ii) RCO, responsabilità civile verso prestatori di lavoro. Tale copertura (RCO) dovrà avere un massimale di garanzia non inferiore a:
 - (a) € 2.600.000,00 per sinistro
 - (b) € 1.000.000,00 per persona

- 14.27. Alle cifre assicurate non dovrà essere applicata alcuna franchigia.
- 14.28. Il Comune è esonerato da qualsiasi responsabilità per danni o infortuni che dovessero occorrere al personale del concessionario durante l'esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere derivante dalla suddetta responsabilità deve intendersi già compreso e compensato nel Corrispettivo per la Concessione.
- 14.29. Il Concessionario si impegna a consegnare al Comune copie debitamente quietanzate delle polizze di cui sopra prima dell'inizio del servizio, a rinnovare le medesime alla scadenza in modo tale da garantire la continuità, senza soluzione alcuna, della copertura, e a fornire copia dei rinnovi.
- 14.30. I Servizi non potranno iniziare se il Concessionario non avrà provveduto a stipulare le polizze di cui al presente articolo. Ove il Concessionario abbia comunque iniziata l'esecuzione dei Servizi e non dimostri entro il ristrettissimo e perentorio termine comunicato dal Comune di aver ottemperato a quanto previsto nel presente articolo, il Comune potrà procedere alla risoluzione del Contratto.
- 14.31. L'esistenza di tali polizze non libera il Concessionario dalle proprie responsabilità, avendo le stesse esclusivamente lo scopo di ulteriore garanzia.
- 14.32. Le quietanze suddette relative alle annualità successive dovranno essere prodotte al Comune alle relative scadenze, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del servizio.
- 14.33. La mancata presentazione delle polizze è causa di risoluzione del contratto.

15. Garanzia definitiva per l'esecuzione dei Servizi

- 15.1. L'operatore economico aggiudicatario dovrà altresì costituire, ai sensi dell'art. 117 del Codice, una garanzia definitiva pari al 10% del valore previsto dei ricavi (la "**Garanzia Definitiva Servizi**"). L'importo della Garanzia Definitiva Servizi può beneficiare delle riduzioni di cui all'art. 106 comma 8 del D. Lsg 36/2023 sussistendone i presupposti ivi previsti. In particolare, la riduzione del 50 %, non è cumulabile con quella di cui al primo periodo dell'art 106 comma 8 sopra richiamato, si applica nei confronti delle micro, delle piccole e delle medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese.
- 15.2. La Garanzia Definitiva Servizi è costituita, con spese a totale carico dell'aggiudicatario, sotto forma di cauzione o di fideiussione. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che sono sottoposti a revisione legale dei conti da parte di un revisore legale o società di revisione legale iscritti nel Registro di cui al D.M. n. 144/2012 e sottoposti alla vigilanza di cui all'art. 22 del D. Lgs. n. 39/2010, nonché che abbiano i requisiti di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
- 15.3. La fideiussione bancaria o polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ. e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Il Concessionario avrà l'obbligo di reintegrare la garanzia di cui si avvarrà la stazione appaltante in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto.

16. Obblighi del Comune

- 16.1. Il Comune si obbliga:
- (i) a mettere a disposizione del concessionario, al fine dell'esecuzione dei servizi oggetto della presente concessione, il compendio immobiliare sito in Via Verdi;
 - (ii) a provvedere agli interventi di manutenzione straordinaria del complesso immobiliare in

cui si svolgono i Servizi (intesa come quella attività riguardante opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti, anche strutturali, dell'immobile) e gli eventuali investimenti indispensabili a mantenere l'agibilità dell'intero edificio e degli impianti;

- (iii) la copertura assicurativa dell'immobile da incendio e furto dei beni mobili di sua proprietà;
- (iv) le imposte, tasse ed obblighi derivanti da proprietà;
- (v) la sostituzione degli arredi – di sua proprietà - ad uso dei bambini in base ad effettiva necessità dovute a danni non imputabili al Concessionario;
- (vi) la corresponsione dell'importo economico corrispondente al rimborso di tutte le utenze (nessuna esclusa) che il Comune sostiene annualmente per la struttura ospitante l'asilo nido comunale.

16.2. Il Comune inoltre assumerà a proprio carico l'onere derivante dalle seguenti fattispecie:

- in caso di inserimento al nido da parte del servizio sociale comunale di bambini esonerati dal pagamento della retta o con retta ridotta, secondo le ordinarie procedure dei servizi comunali, il relativo onere sarà a carico del Comune;
- in caso di inserimento al nido di bambini disabili, residenti, il Comune assumerà a proprio carico le spese aggiuntive derivanti dall'affiancamento di personale educativo/ausiliario di sostegno nella quantità concordata dal Comune con il competente servizio di neuropsichiatria;

16.3. Il Comune, in qualunque momento, potrà ispezionare i locali e chiedere al concessionario di adottare tutti quei provvedimenti che il concedente stesso riterrà opportuni per il mantenimento del buono stato manutentivo della struttura, per un migliore servizio agli utenti e per una corretta osservanza degli obblighi contrattuali.

16.4. Sono riconosciute al Comune, tramite i propri funzionari ed operatori a ciò delegati, ampie facoltà di controllo in merito al rispetto degli obblighi contrattuali, in particolare riguardo:

- al buon svolgimento dei servizi, in termini di regolare funzionamento, efficacia ed efficienza della gestione;
- al gradimento e soddisfazione degli utenti;
- ai rendiconti presentati;
- al rispetto di tutte le norme contrattuali e contributive nei confronti degli operatori del concessionario;

17. Adempimenti funzionali alla stipulazione del Contratto

17.1. Dopo l'aggiudicazione e prima della stipula del contratto, il Concessionario sarà tenuto a presentare al Comune nei termini assegnati e decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione di convocazione della stipula del Contratto, pena la decadenza dell'aggiudicazione, la seguente documentazione necessaria alla stipulazione del Contratto, ove non già prodotta in sede di partecipazione alla gara:

- (i) i dati anagrafici del titolare o legale rappresentante, di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dei loro conviventi;
- (ii) le garanzie definitive, da costituirsi nelle modalità previste al precedente punto 14;
- (iii) polizza assicurativa nelle modalità previste al precedente punto 13

17.2. il Concessionario, con la partecipazione alla gara, accetta l'obbligo di procedere all'esecuzione della Concessione anche nelle more della stipula del Contratto, ove sussistano i presupposti di cui all'art. 18 comma 2 del Codice degli appalti pubblici e dell'art. 8, comma 1, lett. a), del D.L. n. 76/2020.

17.3. Qualora il Contratto non potesse essere perfezionato ovvero l'aggiudicazione dovesse essere revocata per fatti non dipendenti dal dolo o dalla colpa del Concessionario, potranno essere remunerati al Concessionario i soli importi relativi ai servizi e ad attività effettivamente prestati,

senza che il Concessionario medesimo abbia altro a pretendere dal Comune.

- 17.4. Ove l'aggiudicatario, senza giustificato motivo, non abbia ottemperato a quanto richiesto e non si sia presentato alla stipulazione del Contratto nel termine stabilito, il Comune dichiarerà decaduta l'aggiudicazione, procedendo ad incamerare la cauzione provvisoria in conformità all'art. 117 comma 6 del D. Lgs 36/2023. Il Comune avrà la facoltà, quindi, di procedere all'aggiudicazione nei confronti dell'operatore economico secondo classificato nella procedura di gara, fatte salve le conseguenze che la legge fa derivare a carico dall'aggiudicatario inadempiente.
- 17.5. L'esecuzione del Contratto sarà subordinata all'acquisizione della documentazione prefettizia di cui al D. Lgs. n. 159/2011. Qualora dall'accertamento risulti l'esistenza di alcuna delle cause ostative previste dalla legge, si applicano le conseguenze previste dalla legge.
- 17.6. Sono a carico del Concessionario tutte le spese attinenti alla stesura del contratto (scritturazione, bollo e registrazione - atto secondo le tariffe di legge), nonché ove sia fatto ricorso al Notaio le spese notarili; a tale fine al Concessionario potrà essere richiesto, da parte del Concedente, di costituire, prima della stipulazione del Contratto, apposito deposito in acconto per spese contrattuali, in misura pari al 50% delle spese contrattuali complessive che il competente Ufficio provvederà a determinare, salvo conguaglio. Sono altresì a carico del Concessionario le spese presenti e future che dovessero sopravvenire durante la durata contrattuale, comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, nessuna esclusa o eccettuata, incluse le tasse ed imposte che potranno colpire per qualsivoglia titolo i soggetti, salvo l'I.V.A. nella misura di legge che resta a carico del Comune.

18. Forza maggiore

- 18.1. Sono cause di forza maggiore i seguenti eventi, imprevisi e imprevedibili al momento della sottoscrizione del Contratto, idonei a rendere oggettivamente impossibile, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, l'adempimento delle obbligazioni del Contratto:
 - (i) guerre, guerre civili, conflitti armati, attentati terroristici, sommosse, sabotaggi, atti vandalici, manifestazioni collettive di protesta fatta eccezione per quelli che riguardano il Concedente, il Concessionario e/o terzi affidatari di Lavori o Servizi oggetto del Contratto;
 - (ii) esplosioni nucleari, contaminazioni chimiche, biologiche e/o radioattive;
 - (iii) onde di pressione causate da aeroplani che viaggiano a velocità supersonica;
 - (iv) incidenti aerei;
 - (v) epidemie e contagi;
 - (vi) eventi calamitosi di origine naturale di particolare gravità ed eccezionalità, riconosciuti come disastri o catastrofi dall'autorità competente.
- 18.2. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al punto 17.1, la parte che non può adempiere ai propri obblighi contrattuali, in quanto la prestazione è divenuta impossibile, anche solo temporaneamente, ne dà immediata comunicazione all'altra Parte, descrivendo le cause che hanno determinato l'evento, gli effetti prodotti, la prevedibile durata, l'elenco degli obblighi contrattuali ai quali non è possibile adempiere e i rimedi che intende adottare. Fermo restando l'obbligo delle parti di attivarsi per consentire l'immediata ripresa dei Lavori e/o dei Servizi, gli eventi di cui al punto 17.1 non configurano cause di imputabilità dell'inadempimento contrattuale.
- 18.3. Qualora l'Evento di Forza Maggiore sia tale da comportare l'impossibilità temporanea di adempiere alle prestazioni del Contratto, potrà essere disposta la sospensione della Concessione.
- 18.4. Qualora l'impossibilità temporanea si protragga per oltre 30 giorni consecutivi, ciascuna Parte può invocare la risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 1463 cod. civ.

- 18.5. In caso di risoluzione del contratto, i lavori dovranno essere pagati sulla base dello stato di consistenza, ossia in ragione di quanto a registro di contabilità sia stato eseguito al momento della risoluzione.
- 18.6. Nel caso in cui l'evento comporti l'alterazione dell'equilibrio economico Finanziario, le Parti possono avviare la procedura di cui all'articolo 18.

19. Modifiche al Contratto e cessione dei crediti derivanti dall'Appalto

- 19.1. Il Contratto può essere modificato solo ed esclusivamente nelle ipotesi previste dall'art. 189 del D. Lgs n. 36/2023-
- 19.2. Il concessionario ha l'obbligo di eseguire tutte le varianti e modifiche ritenute opportune dalla Stazione Appaltante, purché non mutino sostanzialmente la natura dei servizi compresi nell'Appalto.
- 19.3. Sono, altresì, ammesse modifiche ai sensi dell'art 120, comma 5.
- 19.4. Ai sensi dell'art. 120 comma 9 la Stazione Appaltante può sempre ordinare l'esecuzione dei servizi in misura inferiore rispetto a quanto previsto nel Capitolato d'appalto, nel limite di un quinto dell'importo di contratto, come determinato ai sensi del presente articolo e senza che nulla spetti al Concessionario a titolo di indennizzo.
- 19.5. Il Concessionario non può cedere i crediti verso il Comune o terzi eventualmente derivanti dal contratto.

20. Subappalto. Divieto di cessione del contratto.

- 20.1. Al presente servizio si applica la disciplina prevista dall'art.188 del Codice dei contratti pubblici, in materia di subappalto; in particolare il Concessionario è consapevole che deve indicare in sede di offerta le parti della Concessione che intende eventualmente subappaltare a terzi. In difetto, non potrà essere autorizzato alcun subappalto.
- 20.2. In caso di subappalto non autorizzato, il Contratto sarà risolto di diritto.
- 20.3. La cessione del contratto è vietata, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120 comma 1 lett. d) n. 2) del D lgs. 36/2023.
- 20.4. Fermo il divieto di cedere il contratto, non sono considerate cessioni ai fini della presente concessione le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto espressamente venga indicato subentrante nel contratto in essere con il Comune .
- 20.5. 3. Nel caso di trasformazioni d'impresa, fusioni e scissioni societarie, il subentro nel contratto in essere deve essere prioritariamente autorizzato dal Comune che può, a sua discrezione, non autorizzarlo, restando così il contraente obbligato alla completa esecuzione delle prestazioni.

21. Procedura di insolvenza del Concessionario o impedimento nella prosecuzione con l'esecutore designato.

- 21.1 Si applica l'art. 124 del D Lgs 36/2023.

22. Penali

- 22.1. Il concessionario, nell'esecuzione del servizio, ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e regolamentari e alle norme del presente capitolato, nonché all'offerta tecnica di gara.
- 22.2. Ove non attenda a tutti gli obblighi, il concessionario è tenuto al pagamento di una penalità nella misura seguente:
- a) reiterati ritardi o uscite anticipate del personale impiegato nello svolgimento dei servizi: € 300,00 per ogni violazione;

- b) mancata sostituzione di operatori assenti ovvero ritardo nella sostituzione in conseguenza del quale si sia verificata una mancata copertura del servizio: € 300,00 per ogni operatore non sostituito e per ogni giorno di mancata sostituzione;
 - c) mancato rispetto della dotazione di personale e degli orari di presenza previsti dal capitolato e dall'offerta tecnica di gara: € 1000,00 per ogni infrazione;
 - d) riduzione del personale al di sotto dei rapporti normativamente disposti o per impiego di personale non qualificato: € 500,00 per ogni unità di personale mancante o non qualificato, moltiplicata per i giorni di infrazione;
 - e) comportamenti degli operatori caratterizzati da imperizia o negligenza nei confronti dell'utenza e degli operatori coinvolti nel servizio: € 300,00 per ciascuna violazione;
 - f) Utilizzo di operatori, anche supplenti, non in possesso delle qualifiche richieste: €. 400,00 per ogni operatore e per ogni giorno di lavoro;
 - g) mancata presentazione della documentazione relativa agli operatori, alla programmazione e all'attività svolta, alla scadenza fissata e/o concordata: €. 300,00;
 - h) mancata effettuazione del servizio per responsabilità del personale della ditta: €. 1000,00 per ogni giorno di mancato servizio;
 - i) inosservanza di leggi, regolamenti e disposizioni riguardanti il servizio svolto: €. 1.000,00 per ogni violazione;
 - j) altri disservizi ed inefficienze derivanti da fatti imputabili al concessionario: €. 500.00 per ogni disservizio;
 - k) per ogni mancato rispetto del piano di sanificazione e pulizia: € 1.500,00;
 - l) per ogni mancato rispetto delle norme sul personale: € 1.500,00;
 - m) per la violazione di tutto quanto previsto nel presente capitolato e non espressamente citato nelle suesposte voci: € 500,00;
- 22.3. L'applicazione della penalità deve essere preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, alla quale il concessionario avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della contestazione.
- 22.4. Il provvedimento è assunto dal DEC.
- 22.5. Per ottenere il pagamento delle penalità, il Comune potrà rivalersi, mediante trattenute sui crediti dell'aggiudicatario o sulla cauzione che dovrà essere in tal caso integrata.
- 22.6. E fatta salva la possibilità di ricorrere, in caso di grave e/o reiterato inadempimento, alla risoluzione del contratto.
- 22.7. Per infrazioni di particolare gravità o a seguito del ripetersi di infrazioni che pregiudichino il regolare svolgimento del servizio, il Comune può risolvere, a suo insindacabile giudizio, il contratto o applicare una penalità fino a Euro 5.000,00.

23. **Risoluzione del Contratto**

- 23.1. Qualora il Concessionario non ottemperasse, in tutto o in parte, agli obblighi derivanti dal Contratto, sarà facoltà del Comune incamerare sino all'intero importo la Cauzione Definitiva e risolvere il contratto stesso, con onere a carico del Concessionario della rifusione di ogni spesa e risarcimento di ogni danno arrecato.
- 23.2. Il Comune potrà procedere di diritto ex art. 1456 cod. civ. mediante semplice comunicazione scritta, oltre che nei casi previsti dal presente Capitolato, alla risoluzione del Contratto nei seguenti casi:
- (i) abbandono o interruzione del Servizio, fatta salva la causa di forza maggiore;
 - (ii) mancato avvio della procedura di voltura dell'accreditamento ovvero del mancato accreditamento per qualsivoglia motivo disposto dalle autorità competenti;
 - (iii) espletamento della Concessione mediante impiego di personale sprovvisto dei requisiti professionali prescritti dalle norme vigenti e dal presente Capitolato;

- (iv) impiego di personale non idoneo sotto il profilo professionale o sanitario, con riferimento a quanto espressamente stabilito dal presente Capitolato;
 - (v) omissione, parziale o totale, del pagamento degli oneri previdenziali ed assistenziali, nonché di imposte e tasse;
 - (vi) apertura di una procedura concorsuale a carico del Concessionario, messa in liquidazione, o altri casi di cessazione dell'attività, fatto salvo quanto previsto dal D. Lgs. N. 36/2023
 - (vii) sopravvenienza di una situazione ex artt. 94 e 95 del D.Lgs n 36/2023
 - (viii) mancato rinnovo da parte delle autorità competenti di provvedimenti autorizzativi per lo svolgimento della Concessione;
 - (ix) cessione totale o parziale del Contratto, fuori dalle ipotesi consentite dall'art. . 120 comma 1 lett. d) n. 2) del D lgs. 36/2023
 - (x) dopo n. 3 contestazioni formali nell'arco di un anno contrattuale, per le quali non siano pervenute o non siano state accolte le giustificazioni dal Concessionario;
 - (xi) applicazione di penali per un importo complessivo, anche su più anni, superiore al 5 (cinque) % del valore annuo della Concessione.
 - (xii) ritardo nell'avvio del servizio prolungato per cause non imputabili al Comune per oltre 6 settimane.
- 23.3. Fermo restando quanto previsto dal precedente punto 22.2, il Comune potrà risolvere il Contratto nei casi e con le procedure di cui all'art. 122, 190 e 191 del D.Lgs 36/2023 , anche per grave inadempimento e grave ritardo.
- 23.4. Nell'ipotesi di risoluzione del Contratto per fatto e colpa del Concessionario, il Comune si rivarrà dei danni sulla Garanzia Definitiva Servizi e avrà diritto di affidare a terzi la parte rimanente dei Servizi oggetto della Concessione, in danno al Concessionario, su cui graveranno, tra l'altro, i costi del riaffidamento dei Servizi. L'esecuzione in danno non esimerà il Concessionario dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso potrà incorrere a norma di legge per i fatti che avranno determinato la risoluzione.
- 23.5. Nulla sarà dovuto al Concessionario nel caso di risoluzione del contratto, fatti salvi i corrispettivi economici relativi al Servizio effettivamente e regolarmente eseguiti fino alla data di operatività della risoluzione.
- 23.6. Resta fermo quanto previsto dall'art. 190 comma 3 del D. Lgs n 36/2023
- 23.7. In caso di inadempimento del Comune, si applica il già citato art. 190 del D.Lgs 36/2023

24. Revoca e recesso da parte del Comune

Il solo Comune può recedere dal Contratto, anche se è stata iniziata la prestazione, e disporre la revoca per ragioni di pubblico interesse. In tali casi, si applica l'art. 190 del D.Lgs n 36/2023 f

25. Foro competente per le controversie afferenti la fase di esecuzione del Contratto

- 25.1. La risoluzione delle controversie relative a diritti soggettivi ed inerenti l'esecuzione del contratto relativo alla presente concessione può essere definita dal Comune e dal concessionario, avvalendosi di quanto stabilito dall'art. 208 del Codice dei Contratti pubblici, mediante transazione ai sensi dell'art. 1965 del Codice civile.
- 25.2. La proposta di transazione può essere formulata:
- dal concessionario, per essere presentata all'esame del Comune;
 - dal Comune, per essere rivolta al concessionario, previa audizione del medesimo.
- 25.3. La transazione deve avere forma scritta, a pena di nullità.
- 25.4. La risoluzione delle controversie inerenti l'esecuzione del contratto relativo alla presente concessione non rimediabili mediante transazione o accordo similare in base al precedente

articolo, è deferita alla competenza del Foro di Cremona.

- 25.5. E' comunque fatta salva la devoluzione esclusiva al giudice amministrativo di tutte le controversie riferibili alle fattispecie ed ai casi individuati dal Codice dei contratti pubblici.

26. Interpretazione delle disposizioni del Capitolato e del Contratto

- 26.1. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli artt. da 1362 a 1369 cod. civ..
- 26.2. In caso di norme del Capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, ovvero ancora in caso di incompatibilità tra clausole del Contratto e previsioni del Capitolato, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere generale.

27. Comunicazioni e notificazioni

- 27.1. A tutti gli effetti del Contratto, tutte le comunicazioni e notificazioni da parte del Comune, del RUP e del Direttore dell'Esecuzione e rivolte al Concessionario si intenderanno regolarmente eseguite, ricevute e conosciute da quest'ultimo (anche se non lette), se comunicate a mezzo PEC all'indirizzo che il Concessionario avrà indicato in sede di gara o al diverso indirizzo PEC che verrà comunicazione in sostituzione del primo. A tali indirizzi PEC il Concessionario elegge il proprio domicilio digitale. Il domicilio fisico del Concessionario è quello risultante dal Contratto.
- 27.2. Ai fini di tutte le comunicazioni e notificazioni, il Comune elegge domicilio fisico presso la propria sede legale in Piazza Sen. Patrini n. 13 - 26010 Offanengo e domicilio digitale all'indirizzo PEC comune.offanengo.ricevuta legalmail.

28. Privacy

- 28.1. Ai sensi del D. Lgs.vo 196/2003 il concessionario è titolare del trattamento dei dati personali e dei dati particolari relativi agli utenti ed alle rispettive famiglie.
- 28.2. Il concessionario è responsabile dei danni provocati agli interessati in violazione delle norme vigenti e delle istruzioni impartite dal Comune in materia.
- 28.3. Il concessionario comunica, contestualmente all'avvio del servizio, i dati anagrafici e le funzioni del responsabile della privacy (in relazione al D.Lgs. 196/2003), indicando la sede presso la quale tali dati verranno conservati.

29. Disposizioni finali

- 29.1. Il Concessionario conferma, all'atto della assunzione della Concessione, di essere a perfetta conoscenza dei servizi e delle modalità delle prestazioni richieste nonché di tutti i locali e delle attrezzature che avrà a disposizione per l'esecuzione della Concessione.
- 29.2. Il Concessionario ha l'obbligo di osservare e far osservare tutte le disposizioni legislative e regolamenti vigenti, attinenti alla Concessione.
- 29.3. Il Concessionario si impegna a garantire il rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE 679/2016 e di tutti i provvedimenti attuativi o interpretativi emanati dal Garante in materia di tutela del diritto alla riservatezza dei dati personali e/o sensibili trattati nello svolgimento delle prestazioni oggetto del presente capitolato. Il Concessionario sarà pertanto responsabile per tutti i danni derivati a terzi dalla violazione delle suddette disposizioni verificatasi in dipendenza del trattamento dei dati personali e/o sensibili connesso all'esecuzione delle prestazioni.
- 29.4. I termini relativi al presente capitolato saranno conteggiati secondo le regole previste dall'art.

155 c.p.c..

- 29.5. Si precisa che a nessun partecipante alla gara, aggiudicatario o meno, verrà corrisposto alcun compenso relativo ad oneri per la formulazione della propria offerta.
- 29.6. Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, le parti faranno riferimento alle leggi, regolamenti e disposizioni ministeriali, emanati o che lo saranno, nulla escluso o riservato, nonché, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.

PARTE II
PROTOCOLLO OPERATIVO E ALLEGATO TECNICO

30. Specifiche tecniche dei Servizi

- 30.1. Il servizio oggetto della concessione dovrà essere prestato nel pieno rispetto di tutte le disposizioni vigenti e future, di qualunque rango, comprese quelle regolamentari e operative del Comune, disciplinanti il servizio asilo nido, nonché di tutte le cautele necessarie per la tutela dell'igiene della salute pubblica e dell'ordine pubblico e con l'osservanza di tutte le disposizioni future che le autorità competenti possono emanare nelle materie indicate.
- 30.2. Il servizio di asilo nido non può essere sospeso o abbandonato per alcuna causa senza il preventivo benestare del concedente, salvo cause di forza maggiore. In tal caso le sospensioni devono essere tempestivamente comunicate.
- 30.3. La gestione del servizio dovrà avvenire secondo le modalità descritte nel progetto gestionale presentato dal concessionario e in ogni caso nel rispetto dei principi espressi nel regolamento comunale vigente.
- 30.4. Il progetto presentato dal concessionario in sede di gara deve contenere le finalità e la programmazione delle attività educative, nonché le modalità organizzative e di funzionamento del servizio offerto.
- 30.5. Sono ammesse le collaborazioni con Associazioni di volontariato per il supporto volontario alle attività della struttura così come le convenzioni per l'utilizzo di studenti tirocinanti – tale opportunità non influisce in alcun modo sul rapporto educatore/bambini;

31. Modalità di Svolgimento del Servizio e Organizzazione

- 31.1. Il servizio di asilo nido ha inizio il primo giorno feriale del mese di settembre e termina l'ultimo giorno feriale del mese di luglio di ogni anno, per 47 settimane di apertura minima, per cinque giorni alla settimana, da lunedì a venerdì. L'orario di apertura del nido è indicativamente dalle ore 7.30 alle ore 18.30 per un totale di 11.00 ore giornaliere.
- 31.2. Articolazioni diverse dell'orario di apertura del servizio, fermo restando il monte ore complessivo, potranno essere concordate tra le parti sulla base di accertate necessità. Le chiusure indicativamente coincideranno con le festività: natalizie, pasquali, civili e religiose, e nel mese di agosto.
- 31.3. Il Calendario Ufficiale verrà comunicato dal concessionario ogni anno prima dell'avvio del servizio.
- 31.4. Sono considerati servizi accessori e quindi a pagamento:
- anticipazione orario ingresso, dalle 7:30 alle 8:00
 - il prolungamento serale, dalle 17:00 alle 18:30
 - l'apertura del sabato mattina
 - l'apertura nel mese di agosto
 - organizzazione di corsi inerenti al servizio gestito (es. massaggio infantile, ecc.).
- 31.5. Il concessionario non è tenuto ad effettuare tali ulteriori servizi, potrà valutarli durante il periodo della concessione in base alle effettive richieste da parte delle famiglie.
- 31.6. Le quote di fruizione di tali servizi saranno determinate dal concessionario e saranno totalmente a carico delle famiglie stesse.
- 31.7. Ogni altra specifica (servizi aggiuntivi, nido estivo, laboratori ecc) o maggior flessibilità oraria è lasciata al concessionario nella definizione del proprio progetto operativo previo accordo con l'Amministrazione Comunale.
- 31.8. Il calendario di funzionamento definito dal concessionario dovrà essere comunicato all'Amministrazione Comunale e alle famiglie entro e non oltre la prima settimana di ciascun

anno scolastico.

32. Modalità di Ammissione e Frequenza dei Bambini - Quote e Orari di Apertura

- 32.1. Il concessionario dovrà favorire l'accesso al servizio nido, che dovrà avvenire mediante richiesta scritta, presentata al concessionario tramite gli uffici del Comune, i quali trasmetteranno copia della suddetta richiesta agli uffici del concessionario.
- 32.2. Qualora le domande pervenute fossero superiori al numero dei posti disponibili o comunque dovessero determinare una lista di attesa, il concessionario procederà alla redazione di apposita graduatoria o lista di attesa, nel rispetto e osservanza di criteri di priorità definiti in accordo con il Comune sulla base di apposito regolamento. Fatti salvi i requisiti di ammissione, i bambini già frequentanti il nido sono ammessi alla frequenza per l'anno successivo a seguito di presentazione di una dichiarazione di conferma da compilarsi su apposita modulistica predisposta dal concessionario, entro il 30 aprile di ciascun anno.
- 32.3. Tutte le quote (iscrizione, mensa ...) sono concordate dal Comune così come gli eventuali adeguamenti. Queste saranno rese note mediante comunicazione ufficiale.
- 32.4. La Società s'impegna a garantire il servizio secondo il progetto educativo richiamato nel contratto e proposto nei criteri di gara.
- 32.5. Il servizio dovrà offrire la possibilità di frequenza a tempo pieno e a part time:

ORARIO	INGRESSO	USCITA
Part time 1 - 20 ore	Dalle ore 9:00	Alle ore 13:00
Part time 2 - 20 ore	Dalle ore 13:00	Alle ore 17:00
Part time 3 - 30 ore	Dalle ore 8:00	Alle ore 14:00 (con flessibilità di 1 ora)
Full time	Dalle ore 8:00 - 9:00	Dalle ore 16:00 - 17:00

- 32.6. La retta è interamente a carico della famiglia.
- 32.7. Agli aventi diritto potranno essere riconosciute agevolazioni economiche ai sensi dei Regolamenti Comunali.
- 32.8. La Società dovrà presentare annualmente al Comune il calendario di apertura dell'Asilo Nido Comunale.
- 32.9. Valutate le esigenze dell'utenza, previa intesa con il Comune, potranno essere previsti ampliamenti di orario e calendario.
- 32.10. Le modalità ed i tempi per realizzare l'inserimento dei bambini nel nido sono programmati dal Coordinatore Responsabile, di concerto con le Educatrici.
- 32.11. Poiché l'inserimento del bambino nel nido rappresenta un'esperienza emotivamente complessa che necessita della mediazione degli educatori, degli Insegnanti e dei genitori, è compito del gestore del servizio:
- consentire la presenza di un genitore presso la struttura per un periodo idoneo a facilitare la conoscenza e l'ambientamento del minore;
 - organizzare colloqui individuali e di gruppo fra educatori e genitori del/dei bambini antecedentemente all'inserimento, per instaurare un rapporto di conoscenza e di fiducia, e durante la permanenza del bambino presso il nido, per verificare l'andamento del servizio.
- 32.12. L'iscrizione all'Asilo Nido si intende per l'intero anno scolastico, con inizio a Settembre e termine nel mese di Luglio dell'anno successivo.

- 32.13. In caso di ritiro del bambino durante l'anno scolastico per motivi diversi da trasferimento, perdita del lavoro di uno o di entrambi i genitori, problemi di salute che rendono impossibile il mantenimento della frequenza, il pagamento della retta dovrà essere comunque sostenuto fino alla conclusione dell'anno scolastico.
- 32.14. Le dimissioni d'ufficio potranno essere formalizzate dal concessionario alla famiglia nei seguenti casi:
- inadempienza ingiustificata al pagamento della retta di frequenza per oltre 2 (due) mesi;
 - mancata copertura del posto assegnato nei tempi e con le modalità previste.
 - assenza ingiustificata protratta per oltre 30 giorni senza il pagamento della retta mensile.

33. **Programmazione Attività**

- 33.1. Il concessionario si impegna ad attuare il PROGETTO GESTIONALE e ORGANIZZATIVO (L'Offerta tecnica) presentato in sede di gara che dovrà prevedere attività differenziate in modo tale da poter rispondere adeguatamente ai principali bisogni espressi dai frequentanti l'asilo nido, in relazione alla propria fase evolutiva, e dovrà inoltre prevedere obiettivi specifici in caso di integrazione di minori diversamente abili, in relazione al grado di disabilità.
- 33.2. Nel progetto dovranno inoltre essere indicati :
- il progetto pedagogico attuato;
 - le attività educative programmate, comprese le attività di socializzazione e di integrazione anche in contesti esterni al nido;
 - la modalità di partecipazione alle famiglie al progetto educativo e gestionale;
 - gli strumenti di monitoraggio e verifica delle attività svolte e gli strumenti di direzione, organizzazione e sorveglianza di tutto il personale addetto al servizio;
 - l'attività di informazione/promozione del servizio;
 - l'assetto organizzativo e gestionale del servizio;
 - la gestione del personale (modalità di controllo tempo lavoro e contenimento turn over , il piano della formazione);
 - le figure di coordinamento ed i responsabili referenti per gli aspetti amministrativi e tecnici;
 - la gestione dei servizi ausiliari (l'organizzazione del servizio mensa e del servizio pulizia e lavanderia);
 - il piano della manutenzione ordinaria;
 - le proposte migliorative.
- 33.3. Prima dell'inizio dell'anno educativo, entro il 31 luglio di ogni anno, il concessionario predispone la programmazione annuale e la trasmette al Settore Amministrativo del Comune, che ha la facoltà di chiedere motivatamente al Concessionario eventuali modifiche.
- 33.4. Il personale educativo presenta la programmazione annuale ai genitori del nido in specifiche riunioni da tenersi ai primi di settembre.
- 33.5. Lo stato di attuazione della programmazione annuale viene verificato tramite due relazioni che il concessionario deve trasmettere per iscritto al Comune, la prima nel mese di febbraio, la seconda nel mese di giugno.

33.6.

34. **Verifiche e Controllo**

- 34.1. Il concessionario deve essere dotato di un sistema di autovalutazione interno sullo svolgimento e qualità dei servizi offerti, da esplicitarsi nell'offerta. I risultati di detto controllo vengono inviati, a richiesta, al Comune che può anche chiedere l'integrazione degli stessi con altri dati al fine di elaborare i controlli di gestione dei servizi pubblici di cui - fra gli altri - all'art. 196 del D.Lgs.

267/2000 (T.U.E.L.) e successive modifiche e integrazioni .

- 34.2. In ogni caso il Comune si riserva di sottoporre questionari e interviste agli utenti in merito allo svolgimento dei servizi affidati in concessione .
- 34.3. Il Comune si riserva di delegare personale specializzato per la verifica di aspetti tecnicamente complessi dello svolgimento dei servizi.
- 34.4. Ordinariamente, dipendenti comunali appositamente designati, possono svolgere ogni sopralluogo nella struttura che possa risultare utile alla verifica dello svolgimento del servizio affidato in concessione, anche su segnalazione di terzi. Al personale dell'Amministrazione incaricato della vigilanza e dei controlli è garantito l'accesso alla struttura in qualsiasi momento.
- 34.5. Il comune ha la facoltà di accedere, senza preavviso, alla struttura per verificare il rispetto degli aspetti qualitativo/gestionali del servizio erogato risultanti dal presente contratto e dal progetto educativo ed in particolare:
 - igiene e pulizia degli ambienti e tipologia dei prodotti utilizzati;
 - manutenzione ordinaria dei locali e delle attrezzature;
 - servizio pasti;
 - attuazione del progetto pedagogico;
 - rispetto delle normative vigenti in materia di funzionamento dell'Asilo Nido.
- 34.6. Il concessionario si impegna ad effettuare, per i genitori dei bambini nuovi ammessi, almeno un'assemblea di inizio anno scolastico in cui presenta il programma pedagogico e gestionale, e un'altra in sede di consuntivo di fine anno; a questa, come a qualsiasi altra si rendesse opportuna in corso d'anno, potrà partecipare il referente comunale designato.
- 34.7. Sarà cura del concessionario, inoltre, tenere aggiornato il Comune sul flusso degli utenti, presentare all'inizio dell'anno il calendario delle attività e relazionare periodicamente sull'andamento del servizio.
- 34.8. La società si impegna ad agevolare ogni controllo dell'ASL e delle autorità competenti per le verifiche del rispetto delle normative igienico-sanitarie e di quanto previsto nell'attuazione al funzionamento.

35. **Figure Professionali Richieste**

- 35.1. Nel Nido operano stabilmente gli educatori e gli ausiliari addetti ai servizi.
- 35.2. Il concessionario si obbliga ad impiegare nel servizio personale in possesso dei necessari titoli di studio e dell'esperienza professionale documentata, così come prescritto dalla vigente normativa regionale di riferimento.
- 35.3. Più precisamente il personale educativo incaricato dell'espletamento del servizio, a carico del concessionario, è individuato nelle seguenti figure professionali:
- 35.4. Prestazioni del Personale Educativo:
 - perseguono obiettivi di armonico sviluppo psico-fisico di socializzazione nonché di integrazione dell'azione educativa della famiglia;
 - operano interventi di vigilanza, assistenza, educazione del bambino;
 - svolgono operazioni di igiene, pulizia del bambino, nonché di somministrazione del pasto e di interventi di assistenza e di vigilanza nei momenti del sonno;
 - programmano e organizzano le attività socio-pedagogiche e ludiche che si realizzano nel nido in raccordo con coordinatore del nido comunale, e i rapporti con le famiglie.
 - offrono momenti formativi e di confronto per i genitori e supporto nella conciliazione dei tempi lavoro-famiglia.
- 35.5. Il Coordinatore pedagogico sono attribuiti:

- compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, anche in rapporto alla loro formazione permanente;
 - monitoraggio, promozione e valutazione della qualità del servizio;
- 35.6. Il Coordinatore Responsabile dei Servizi della ditta concessionaria avrà il compito di:
- tramite il Gruppo di lavoro collaborare con il personale socio educativo per la formulazione e la realizzazione del progetto educativo, programmando e documentando le attività e le modalità di funzionamento del servizio;
 - gestire il personale operante nel Nido, relativamente sia agli aspetti organizzativi (ferie, turni, orari) che di gestione (controllo elenco presenze del personale e dei bambini, controllo delle risorse materiali ed economiche in dotazione da richiedere al coordinatore dipendente comunale del nido, etc.);
 - mantenere i rapporti con il Responsabile del procedimento della suddetta procedura di aggiudicazione;
 - essere referente dei genitori per informazioni, richieste e segnalazioni inerenti il funzionamento generale del servizio per i bambini afferenti;
 - essere responsabile, insieme agli operatori, dell'utilizzo e del buon mantenimento dei materiali e delle attrezzature in dotazione ai servizi;
 - organizzare e curare la formazione e l'aggiornamento del personale;
 - verificare la qualità del servizio erogato attraverso strumenti di autovalutazione;
 - collaborare con gli organismi di partecipazione previsti dal Regolamento comunale per il funzionamento del servizio;
 - assumere anche funzioni operative di cui al comma precedente.
- 35.7. Gli ausiliari addetti ai servizi:
- garantiscono quotidiane funzioni di custodia/sorveglianza dell'immobile durante l'orario di apertura del nido, igiene e pulizia dei locali;
 - supportano il gruppo degli educatori per lo svolgimento delle funzioni di cura dei bambini (igiene personale, accompagnamenti, mensa ecc.);
 - assistono alla giornata alimentare dei bambini con la preparazione e distribuzione delle merende, delle bevande e dei pasti ad esempio a mero titolo di esempio, allestimento del carrello, predisposizione dei tavoli, sbarazzo e pulizia, sanificazione ecc;
 - compete i servizi di lavanderia e stireria.
- 35.8. Il concessionario dovrà garantire, a richiesta, la fornitura di personale aggiuntivo da adibire al sostegno disabili previa richiesta avanzata con almeno una settimana di anticipo, dal Comune, con oneri a carico del Comune di residenza del bambino assistito.
- 35.9. A tutto il personale educativo della struttura è richiesta la definizione per ciascun bambino di un progetto educativo individualizzato che dovrà avere come punti fondamentali:
- la centralità del bambino, l'attenzione ai bisogni e lo stimolo delle competenze socio-relazionali, per uno sviluppo armonico e globale nell'area relazionale, psicomotoria, emotiva, cognitiva e comunicativa. Le aree esperienziali dovranno possedere un'identità precisa in cui il bambino potrà riconoscersi e sviluppare la propria autonomia. I momenti di routine (pranzo, igiene, sonno) dovranno tenere conto del rispetto dei tempi e dei ritmi dei bambini e dovranno assumere un ruolo centrale nella programmazione.
 - La disponibilità degli educatori a condividere con le famiglie il processo di crescita dei loro bambini; Il nido dovrà essere luogo di relazioni, di socializzazione e apprendimento significativo nell'esperienza autobiografica del bambino e della famiglia. Particolare attenzione dovrà essere rivolta alle situazioni di disagio e di bisogno che le famiglie dovessero evidenziare e alla piena partecipazione delle famiglie al momento

dell'inserimento del bambino al nido a tutto il suo percorso evolutivo all'interno della struttura.

- Obiettivi differenziati in caso di integrazione di minori portatori di handicap in relazione alle potenzialità ed alla gravità della disabilità presentata.
- Il setting, il contesto fisico che dovrà essere organizzato in modo funzionale alle aree di esperienza in relazione alla fascia di età del gruppo. L'organizzazione dello spazio ed i materiali utilizzati e proposti dovranno essere complementi fondamentali per l'attivazione del progetto.

35.10. I progetti educativi dovranno prevedere operazioni ed attività funzionali al regolare ed efficace espletamento del servizio ed alla tutela della salute e della sicurezza dei bambini durante lo svolgimento dello stesso, con particolare riferimento, per quanto attiene al primo aspetto, alla documentazione delle attività svolte e, per quanto riguarda il secondo aspetto, alle misure e alle procedure di emergenza e di primo soccorso in caso di necessità.

35.11. Nella gestione del servizio educativo il Concessionario dovrà garantire il rapporto educatori-bambini previsto dalla vigente normativa in materia di servizi educativi per i bambini da 0 a 3 anni oltre che se ritenuto necessario personale ausiliario con mansioni di supporto al gruppo;

35.12. Per quanto riguarda i titoli di studio e di servizio, il personale dovrà essere in possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio:

- **Coordinatore** (che può avere anche funzioni operative):
 - Laurea in scienze dell'educazione, della formazione, psicologiche, sociologiche;
 - Diploma di maturità attinente al profilo dell'educatore ma con almeno un'esperienza medesima di coordinamento quinquennale;
- **Educatori** (di servizio e anche supplente):
 - Laurea in scienze dell'educazione o corsi di laurea afferenti alle classi pedagogiche;
 - Diploma di dirigente di comunità infantile;
 - Diploma di maturità magistrale rilasciato dall'istituto magistrale; Diploma di maturità rilasciato dal liceo socio-psico-pedagogico;
 - Diploma di assistente di comunità infantile;
 - Diploma di maestra di asilo;
 - Diploma di operatore dei servizi sociali;
 - Diploma di tecnico dei servizi sociali;

35.13. Oltre a quanto sopra esposto, il personale dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

- per il personale educativo è richiesta esperienza di svolgimento della mansione in servizi analoghi per almeno 1 anno;
- per il coordinatore responsabile dei servizi e coordinatore pedagogico è richiesta esperienza in tale ruolo di durata almeno biennale;
- il non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso;
- massima affidabilità;
- idoneità fisica all'impiego.

35.14. Tutto il personale è tenuto a frequentare corsi di aggiornamento e formazione al fine di qualificare sempre più le competenze professionali, migliorare le forme di intervento educativo e l'impostazione organizzativa e procedere al costante rinnovamento del servizio (n. 10 ore annue).

35.15. L'impresa deve inoltrare all'Amministrazione comunale copia del programma annuale di aggiornamento, formazione e supervisione di tutto il personale dipendente dall'impresa.

- 35.16. In ogni caso le suddette attività non dovranno pregiudicare lo svolgimento della normale attività di servizio e preferibilmente dovranno essere svolte in orario extrascolastico. Il costo complessivo dell'aggiornamento, formazione e supervisione di tutto il personale dipendente dell'impresa deve essere considerato nei costi a base di gara.
- 35.17. Oltre al personale sopra indicato, la ditta potrà prevedere, ai sensi della normativa vigente, personale ausiliario a supporto dei gruppi e con titolo di studio affine.
- 35.18. Nel caso di ammissione al servizio di bambini disabili, a seguito di specifica richiesta dei servizi territoriali competenti, il Comune si riserva di concordare con il concessionario un servizio di supporto i cui oneri aggiuntivi saranno a carico del Comune di residenza del bambino.
- 35.19. Dovrà essere concordato con il Comune il monte ore settimanale e annuale di lavoro degli educatori di sostegno; entro tale monte ore, definito ad inizio anno educativo, devono trovare spazio tutte le ore d'appoggio fornite al bambino e le ore per le altre attività (formazione, collettivi, ecc..).
- 35.20. Saranno concordate tra le parti le più proficue modalità di impiego dell'educatore di sostegno in caso di prolungate o ripetute assenze del minore assegnato (assenze che il concessionario è tenuto a comunicare al Responsabile dell'esecuzione del contratto in caso perdurino per oltre 3 giorni consecutivi o si ripetano per più di 3 volte in un mese).

36. Manutenzione Immobile e Attrezzature

- 36.1. L'immobile, gli impianti fissi, gli arredi e le attrezzature necessari al corretto funzionamento del servizio sono consegnati al concessionario per tutta la durata della concessione, nello stato in cui si trovano, esclusivamente per la gestione dell'attività di servizio nido d'infanzia o dei servizi innovativi/integrativi per l'infanzia che il concessionario vorrà organizzare all'interno della struttura.
- 36.2. L'immobile, gli impianti fissi, gli arredi e le attrezzature e tutti i beni mobili risultanti dal verbale di consegna rimangono di esclusiva proprietà del Comune, pertanto i suddetti beni non saranno assoggettabili a sequestro o pignoramento in sede di eventuali procedure cautelari esecutive a carico del concessionario.
- 36.3. Prima dell'avvio della concessione sarà redatto analitico verbale di consegna, descrittivo dello stato di conservazione dell'immobile e dei mobili, arredi ed attrezzature, in contraddittorio tra le parti.
- 36.4. Alla scadenza del contratto il concessionario è tenuto a riconsegnare l'immobile, gli impianti fissi e le attrezzature, e tutto ciò che era stato consegnato e dettagliato nel verbale di cui sopra, in buono stato di conservazione e funzionamento, fatti salvi i deterioramenti prodotti dal normale uso, pena il risarcimento dei danni subiti.
- 36.5. La riconsegna dovrà risultare da apposito verbale redatto in contraddittorio.
- 36.6. Gli eventuali danni ai beni mobili ed immobili e gli eventuali ammanchi di beni mobili dovranno
- 36.7. essere riparati o reintegrati entro un termine che sarà fissato dal verbale. Trascorso inutilmente tale termine il comune avrà titolo di rivalersi sulla cauzione per un importo pari al costo di ripristino dei beni danneggiati o di mercato per quelli mancanti.
- 36.8. Per l'intera durata del contratto resta a carico del concessionario la manutenzione ordinaria dell'immobile, degli arredi, delle attrezzature interne.
- 36.9. In sede di offerta il concessionario dovrà presentare un piano degli interventi di manutenzione ordinaria che si impegna a realizzare nel corso della concessione, indicandone la relativa tempistica, al fine di mantenere l'efficienza e la funzionalità dell'intera struttura.
- 36.10. Il concessionario, prima dell'avvio del servizio comunica al Comune nominativo e recapito del tecnico incaricato di gestire la manutenzione ordinaria dell'immobile e di conservarne idonea documentazione.

36.11. Il personale operante nella struttura ed il tecnico di cui sopra hanno il dovere di segnalare tempestivamente al Comune ogni notizia che possa far ritenere indispensabile, urgente ed opportuno un intervento di manutenzione straordinaria o investimento.

37. Servizi Integrativi

37.1. La struttura immobiliare di via Verdi dovrà essere adibita dal concessionario alla gestione del servizio di asilo nido, tuttavia il concessionario vi potrà svolgere anche quelle attività innovative e sperimentali, evidenziate nella proposta di concessione e realizzabili in modo autonomo, per il rafforzamento del budget complessivo e la possibilità di formulare una migliore proposta economica in sede di gara, purché tali attività siano compatibili con il servizio di asilo nido e con la vocazione tipica della struttura affidata in concessione e non interferiscano in alcun modo con i livelli minimi di prestazione e qualità fissati per il servizio principale, previa comunque espressa autorizzazione del Comune.

37.2. Il costo di tali servizi sarà a carico degli utenti e sarà stabilito dal concessionario.

PARTE III
PULIZIA E IGIENE AMBIENTI - LAVANDERIA E STIRERIA

38. Requisiti Generali

- 38.1. Il servizio riguarda il complesso degli interventi occorrenti per la pulizia e la sanificazione, ordinaria e straordinaria, di tutti i locali della Struttura e delle aree che risultino essere, comunque, di sua pertinenza, nonché delle relative attrezzature.
- 38.2. Tale servizio deve essere svolto dal Concessionario, con propri mezzi tecnici, con proprio personale ed attrezzature, mediante la predisposizione della propria organizzazione ed a suo rischio.
- 38.3. La pulizia e sanificazione di tutti gli ambienti, utensili e attrezzature utilizzati per il servizio deve avvenire nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.
- 38.4. Il Concessionario assume piena e diretta responsabilità in ordine alla costante esecuzione di controlli ambientali e sul rispetto dei limiti di contaminazione chimica e microbiologica ammessi dalla legge in ogni fase del processo di erogazione dei servizi affidati. I controlli devono essere eseguiti nel pieno e scrupoloso rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento CE 852/2004 (con particolare riferimento al proprio piano di autocontrollo HACCP da tenere a disposizione sui luoghi del servizio) e dell'ulteriore normativa in materia.
- 38.5. Le pulizie devono essere eseguite garantendo pulizie ordinarie di carattere giornaliero e continuativo, pulizie a fondo periodiche da effettuarsi in occasione delle chiusure del servizio per vacanze o festività e pulizie straordinarie, in occasione di eventi imprevedibili (quali traslochi, lavori di imbiancatura o muratura, raccolta acqua per allagamenti, ecc...), da effettuarsi secondo le seguenti modalità:
- a. pulizia-sanificazione giornaliera, da effettuarsi una o più volte al giorno in relazione al tipo di operazioni, all'impiego di manodopera e attrezzature/macchinari e alle frequenze, tenuto conto della diversa tipologia delle aree a medio/alto calpestio, a medio/alto rischio;
 - b. pulizia sanificazione periodica che si aggiunge a quella giornaliera, da effettuare a cadenza settimanale, mensile, trimestrale, ecc.;
 - c. le pulizie devono riguardare tutti i locali della struttura, nonché le aree esterne;
 - d. le pulizie, di cui ai commi a) e b), devono comprendere le seguenti strutture: pareti, soffitti, finestre, porte, vetrate, divisori, atri, pavimenti in opera di qualsiasi tipo di materiale siano costituiti, maniglie ed infissi interni ed esterni; tapparelle di finestre o porta-finestra, relativi cassonetti, e le grondaie. Devono inoltre essere compresi nella pulizia tutti i mobili ed arredi vari, insegne, targhe, ecc. e ogni arredo presente nell'ambiente. Quanto indicato è a carattere esemplificativo e non esaustivo;
 - e. gli interventi di pulizia e sanificazione giornaliera e periodica, nonché gli interventi di manutenzione ordinaria, vengono organizzati dal concessionario che, pertanto, è responsabile dell'efficienza e pulizia della struttura. Al tal fine il concessionario dovrà predisporre e consegnare all'Amministrazione comunale entro 30 giorni dall'aggiudicazione, un piano dettagliato relativo alla pulizia ed alla manutenzione ordinaria;
 - f. in caso di sciopero del personale o di altre cause di forza maggiore (non saranno da considerarsi tali ferie, aspettative, malattie) deve essere assicurato un servizio di emergenza;
 - g. tutto il personale impiegato deve essere specializzato nel campo delle pulizie e sanificazione ambientali e deve risultare ben addestrato in relazione alle particolari caratteristiche dell'ambiente da pulire;
 - h. il servizio fornito deve essere sempre aggiornato con le più moderne tecniche di lavoro. Il concessionario deve utilizzare solo macchine, prodotti ed attrezzature di comprovata validità ed affidabilità;

- 38.6. Il concessionario è responsabile degli eventuali danni a persone e cose arrecati nello svolgimento del lavoro, nonché per eventuali danni causati da carente o assente manutenzione delle attrezzature e dei macchinari utilizzati. Se nell'esecuzione del servizio il concessionario nota guasti o rotture deve darne comunicazione immediata al Responsabile Tecnico dell'ente concedente.
- 38.7. Le pulizie dovranno essere assicurate per tutta la durata del servizio (11 mesi annui da lunedì a venerdì incluso), prevedendo per il mese di agosto l'effettuazione delle pulizie generali della struttura (spazi interni ed esterni).
- 38.8. Relativamente agli interventi di cui ai punti a e b, si elencano a titolo esemplificativo e non esaustivo, le operazioni da svolgere:
- **Pulizia e sanificazione giornaliera:**
 - Arieggiamento locali
 - riordino dei locali
 - spolveratura a umido delle superfici orizzontali e verticali accessibili;
 - scopatura a umido dei pavimenti;
 - lavaggio e disinfezione servizi igienici e reintegro materiale di consumo;
 - lavaggio e disinfezione fasciati;
 - vuotatura e pulitura dei cestini, sostituzione del sacchetto a perdere, raccolta e smaltimento rifiuti
 - **Pulizia e sanificazione settimanale:**
 - pulizia a fondo dei locali adibiti al gioco, ai laboratori, al sonno, al pasto;
 - pulizia e disinfezione accurata di sedie e tavoli (tali prestazioni dovranno, comunque, essere effettuate ogni qual volta siano necessarie per garantire la costante ed ottimale qualità del servizio di pulizia di tutti gli ausili);
 - lavaggio biancheria ed eventuale tovaglie e affini;
 - scopatura delle aree esterne e degli accessi, rimozione delle foglie e dei rifiuti minimi.
 - **Pulizia e sanificazione periodiche:**
 - pulizia accurata degli infissi e delle parti vetrate;
 - pulizia degli apparecchi illuminanti;
 - pulizia delle aree verdi;
 - riordino e pulizia a fondo locali di servizio, dei relativi armadi e delle scaffalature.
 - per quanto possibile, e compatibilmente con la funzione cui sono destinati, si effettuerà lo spostamento di tutti i mobili, delle attrezzature e suppellettili varie che possano essere di ostacolo all'effettuazione delle pulizie;
 - disinfezione supplementare di tutte le superfici lavabili;
 - disinfezione supplementare di tutti i sanitari e di tutte le attrezzature;
 - sanificazione coperte, materassi, cuscini, etc.;
 - sanificazione degli ambienti.
- 38.9. Le pulizie devono essere eseguite a regola d'arte in modo che non si danneggino i pavimenti, i rivestimenti, le vernici, i mobili, le attrezzature e gli altri oggetti esistenti nei locali;
- 38.10. Per tale servizio si richiedono operatori addetti alle pulizie in numero sufficiente a garantire il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa regionale vigente per i servizi all'infanzia. Il personale impiegato con la qualifica di operatore deve possedere i seguenti requisiti:
- Avere compiuto il diciottesimo anno di età;
 - Essere idoneo a svolgere le mansioni assegnate;

- 38.11. I trattamenti di pulizia, di disinfezione, di sanificazione degli ambienti e attrezzature della cucina e dei locali adibiti a refettorio e relative pertinenze, cioè servizi igienici, ripostigli, locali spogliatoi, dovranno essere effettuati nel rispetto dei seguenti principi:
- tutte le superfici, i piani di lavoro e le attrezzature dovranno essere oggetto di un accurato trattamento, a garanzia del mantenimento dei requisiti base d'igiene; in particolare la detersione dovrà garantire l'asportazione dalle superfici, oltre che dello sporco visibile, anche dei microrganismi presenti, con particolare riferimento ai patogeni. Occorrerà inoltre eliminare le incrostazioni al fine di aumentare il rendimento e la durata delle attrezzature;
 - la pulizia delle superfici con le modalità suindicate si ritiene determinante per la successiva fase di disinfezione, che dovrà avvenire con principi attivi atti ad eliminare i microrganismi patogeni e a ridurre la carica batterica totale;
- 38.12. Durante le eventuali operazioni di preparazione e/o cottura dei cibi è assolutamente vietato detenere nelle zone di preparazione e cottura, i detersivi di qualsiasi genere e tipo. I detersivi e/o disinfettanti devono essere impiegati nelle concentrazioni indicate sulle confezioni e nelle schede di sicurezza degli stessi, disponibili sul luogo anche per eventuali controlli;
- 38.13. Le operazioni di lavaggio e pulizia non devono essere eseguiti dal personale che contemporaneamente effettua preparazioni alimentari.
- 38.14. I prodotti detersivi e sanificanti dovranno essere conformi alle disposizioni del Ministero della Sanità. Le schede tecniche allegate a ciascuna confezione di prodotti nella sanificazione e di disinfestazione devono fornire in dettaglio i dati circa l'utilizzo e l'applicazione ottimale del prodotto e la rispondenza delle norme nazionali e CEE in termini di confezione, tossicità e difesa ecologica. Ove disponibili sono da preferire prodotti ecocompatibili.
- 38.15. I detersivi e gli altri prodotti di sanificazione dovranno essere sempre contenuti nelle confezioni originali, con la relativa etichetta e conservati in locale apposito o in armadi chiusi a chiave. Durante il loro impiego dovranno essere collocati su apposito carrello.
- 38.16. E' tassativamente vietato scaricare qualsiasi tipo di rifiuto negli scarichi fognari (lavandini, canaline di scarico, ecc.).
- 38.17. I trattamenti di disinfestazione e sanificazione degli ambienti e attrezzature dovranno essere effettuati sulla base dei seguenti principi:
- garantire con tempestività ed efficacia l'eliminazione di piccoli organismi animali e vegetali, molesti, infettivi o parassiti. Tali operazioni dovranno essere obbligatoriamente eseguite entro 10 giorni dalla consegna delle strutture ed attuate con cadenza almeno trimestrale.
 - garantire tutte le operazioni, anche non esplicitate nei punti precedenti del presente Titolo, finalizzate a rendere salubri gli ambienti;
 - i rifiuti dovranno essere raccolti in appositi sacchetti posti in contenitori chiusi, di cui almeno uno con apertura a pedale e la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti dovrà avvenire nel rispetto delle norme igieniche con particolare riguardo alle prescrizioni in materia di raccolta differenziata.

39. Lavanderia e stireria

- 39.1. Spetta al concessionario l'onere del servizio di lavanderia/stireria e guardaroba, da gestirsi con le modalità previste dal concessionario nell'offerta e con spese a suo totale carico.
- 39.2. Il Concessionario deve provvedere, a proprie spese, alla manutenzione ordinaria delle attrezzature necessarie all'espletamento di tale servizio in dotazione alla Struttura.

PARTE IV

SERVIZIO DI REFEZIONE

40. Tipologia del Servizio

- 40.1. Si segnala che il Concessionario dell'Asilo Nido dovrà obbligatoriamente stipulare un contratto per la consegna dei pasti con il Concessionario del servizio di refezione scolastica nell'interesse dell'Amministrazione Comunale di mantenere la stessa qualità ed efficienza economica del servizio di refezione offerta a tutti gli utenti delle realtà scolastiche e non del territorio di Offanengo.
- 40.2. Presso la struttura del nido non è presente una cucina allestita.
- 40.3. La fornitura dei pasti e della merenda, secondo le tabelle dietetiche ed i menù utilizzati per l'asilo nido, avviene a seguito di comunicazione giornaliera rilevata dal personale del nido e trasmessa al personale della ditta che gestisce l'appalto di refezione scolastica per la preparazione dei pasti da veicolare e con la quale, l'aggiudicatario, dovrà definire formale contratto di fornitura pasti.
- 40.4. Il personale del nido si occupa delle seguenti fasi del processo produttivo/distributivo:
- fornitura dei pasti attraverso il gestore del servizio di ristorazione scolastica comunale;
 - porzionatura e distribuzione dei pasti nella zona alimentazione;
 - allestimento dei tavoli con posa di tovagliette e preparazione dei coperti;
 - pulizia di locali, arredi in uso ed attrezzature utilizzate;
 - gestione del sistema di autocontrollo igienico previsto dal D.Lgs. 155/97 (HACCP) per la parte del processo distributivo di propria competenza.
- 40.5. Poiché il servizio mensa si configura come uno dei servizi più qualificanti e rappresenta un presupposto di basilare importanza per il benessere dei bambini, la tipologia e la qualità del servizio medesimo deve essere svolta nel totale rispetto della normativa vigente, adeguandola in relazione a future, ed eventuali, modifiche normative nazionali e/o regionali.

41. Caratteristiche delle Derrate Alimentari

- 41.1. Le derrate alimentari e le bevande dovranno essere conformi ai requisiti previsti dalle vigenti Leggi in materia che si intendono interamente richiamate.

42. Menù

- 42.1. I menù sono elaborati sull'arco di quattro settimane e diversi a seconda delle stagioni (autunno/inverno e primavera/estate). E' possibile richiedere l'applicazione di una dieta particolare nei casi di allergia / intolleranza certificati e nei casi di patologie particolari che richiedono uno speciale regime alimentare. Oltre che per motivi medici certificati le diete speciali possono essere richieste anche per motivi etici/religiosi.
- 42.2. Il Concessionario, attraverso uno scambio/rapporto con il gestore del servizio mensa scolastica comunale, deve poter garantire che le materie prime utilizzate per la preparazione dei cibi siano di prima qualità e che i cibi siano preparati secondo le norme vigenti in materia di preparazione degli alimenti. Lo schema di menù e le tabelle dietetiche devono essere aderenti alle disposizioni dei servizi competenti dell'ATS. La quantità del vitto deve essere congrua, ed in grado di soddisfare le esigenze alimentari dei bambini.
- 42.3. Il Concessionario deve, attraverso uno scambio/rapporto con il gestore del servizio mensa scolastica comunale, poter garantire in merito alla qualità igienico-sanitaria delle derrate alimentari. Nello stesso modo, per tutte le fasi relative all'approvvigionamento, al deposito e alla

conservazione delle derrate alimentari, e, altresì, con riferimento alla qualità delle stesse, sono vincolanti le seguenti ulteriori precisazioni:

- le materie prime devono essere conformi a quanto stabilito dal D.Lgs. 109/92 e ss.mm.ii. in materia di etichettatura di prodotti confezionati e di documentazione di accompagnamento dei prodotti sfusi;
- nella gestione delle materie prime, deve sempre essere garantita la tracciabilità e rintracciabilità del prodotto, mantenendo l'etichetta originale dello stesso, o documentazione equivalente, fino al completo utilizzo della confezione;
- tutti i prodotti in uso devono essere adeguatamente protetti, sulle etichette devono essere riportate le date di confezionamento;
- è assolutamente vietato utilizzare ingredienti di derivazione "transgenica".